

CXL.

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Rinunzia del deputato Bucchia Tommaso; è dichiarato vacante il collegio di Piove. = Lettura di uno schema di legge del deputato Mancini diretto a surrogare l'articolo 49 della legge sui giurati. = Istanza del deputato Morrone sull'ordine del giorno, ammessa. = Lettura di una interpellanza del deputato Englen sulla esecuzione della legge che regola la circolazione cartacea, rinviata alla discussione del bilancio delle finanze. = Discussione generale dello schema di legge sulla istituzione di sezioni temporanee in talune Corti di cassazione — Discorso del deputato Fusco in opposizione al disegno di legge, e sue modificazioni — Discorsi dei deputati Castagnola e Indelli in appoggio dello schema — Considerazioni del deputato Castellano in opposizione dello schema — Spiegazioni dei deputati Indelli e Capone — Discorsi in appoggio del progetto, del deputato Mancini e del ministro guardasigilli — Repliche dei deputati Indelli e Castellano, e del ministro — Chiusura della discussione generale. = Parlano sull'ordine del giorno il presidente ed i deputati Piroli, Paternostro Paolo, Varè, ed il ministro guardasigilli.

La seduta è aperta alle 2 35 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per affari particolari: gli onorevoli Riberi e Gigliucci, di giorni otto; l'onorevole Salvadego, di un mese.

Lo domandano per motivi di salute: l'onorevole Bartolucci-Godolini, di un mese; l'onorevole Restelli, di giorni 15; l'onorevole Piccoli, di 20.

(Sono accordati.)

È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Tommaso Bucchia:

« Onorevole signor presidente,

« La prego di accogliere e presentare alla Camera la domanda che faccio con questa lettera, di rinunziare alla deputazione.

« I motivi che mi determinano a fare questo passo non riguardano che me solo, per cui riesce inutile che li spieghi.

« Gradisca, onorevole signor presidente, ecc.

Do atto all'onorevole Bucchia della presentazione di questa sua rinunzia e dichiaro vacante il collegio di Piove.

LETTURA DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura un progetto di legge presentato dall'onorevole Mancini, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* L'articolo 49 della legge degli 8 giugno 1874 è abrogato e gli è sostituita la disposizione seguente:

« La pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati o dei giudici del diritto con l'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze sarà punita con multa di lire 100 a lire 500, oltre la soppressione degli stampati. »

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, quando intende ella di svolgere questo progetto di legge?

MANCINI. Non incomoderò la Camera che con poche parole. Sarei pronto anche al momento. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di grazia e giustizia, voglia esporre il suo intendimento al riguardo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Sono a disposizione della Camera, ma mi pare più conveniente, onorevole Mancini, che si esauriscano prima alcune delle proposte di legge che sono all'ordine del giorno.

MANCINI. Domani allora.

PRESIDENTE. Siccome la Camera ha deliberato ieri che i bilanci debbano prendere il passo su qualunque altro argomento, l'onorevole Mancini potrà svolgere il suo progetto nella tornata di domani, se però la discussione del bilancio della marina, che verrà messa all'ordine del giorno sarà esaurita.

L'onorevole Morelli Salvatore ha presentato un progetto di legge, così pure l'onorevole Puccini, ed un altro gli onorevoli Corte e Maurigi, che saranno trasmessi agli uffici.

L'onorevole Englen ha presentata una domanda d'interrogazione. Ne darò lettura quando sia presente il presidente del Consiglio.

MORRONE. Poichè la relazione sulla legge per l'ordinamento giudiziario è stata distribuita fino dal maggio, io sento il dovere di pregare la Camera affinchè si compiacca di metterla all'ordine del giorno.

È un progetto di legge che è stato già votato dall'altro ramo del Parlamento. Mi pare quindi conveniente di dargli il passo su quegli altri che non si trovano in questo caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Morrone fa istanza onde il progetto di legge intorno a talune modificazioni da introdursi nell'ordinamento giudiziario sia messo all'ordine del giorno, poichè la relazione è presentata da più mesi.

Io proporrei che il medesimo fosse iscritto all'ordine del giorno dopo il n° 4.

MORRONE. Sta bene.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia acconsente?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io aderisco ben volentieri, perchè riconosco coll'onorevole Morrone l'urgenza di discutere quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che quel progetto di legge sarà iscritto in calce al presente ordine del giorno.

Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, do comunicazione alla Camera della seguente domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Englen:

« Domando ai ministri di finanza e del commercio spiegazioni sull'esecuzione della legge 30 aprile 1874, che regola la circolazione cartacea e sul posteriore decreto del 14 giugno detto anno. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a di-

chiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINGHETTI, presidente del Consiglio e ministro per le finanze. Io sono dispostissimo ad accettare questa interrogazione o interpellanza, quando piaccia all'onorevole Englen. Soltanto debbo pregarlo di una cosa, di precisare cioè un poco la sua domanda.

Egli dice: io voglio fare delle interrogazioni sull'esecuzione della legge 30 aprile 1874. Questa legge ha una serie di articoli e di disposizioni diversissime; raccogliere tutti i dati precisi su questo argomento sarebbe lungo e forse inutile. Quindi pregherei l'onorevole Englen di formulare la sua domanda in modo più preciso e di dirmi su che punto egli intenda interrogarmi, e allora fisseremo il giorno nel quale quest'interrogazione potrà aver luogo.

ENGLN. Il tema è questo, che il decreto posteriore del 14 giugno 1874 ha manomesso interamente la legge fatta dalla Camera per disciplinare la circolazione cartacea durante il corso forzoso. Ho molte osservazioni a fare contro quel decreto, e però vorrei interpellare sul proposito gli onorevoli ministri delle finanze e del commercio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora è molto più che un'interrogazione; è una vera interpellanza, perchè mi pare che l'onorevole interpellante ritiene che il decreto 14 giugno...

DI SAN BONATO. Il regolamento o il decreto?

ENGLN. Il decreto.

MINISTRO PER LE FINANZE. È il decreto, non il regolamento. Ho capito a che cosa allude. Allora pregherei la Camera, se lo crede, di rimandare questa interpellanza...

Una voce. Alla discussione del bilancio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Alla discussione del bilancio del Ministero delle finanze; va benissimo.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Englen, ella potrà svolgere la sua domanda in occasione della discussione generale sul bilancio delle finanze.

DI SAN DONATO. In tal caso non aveva bisogno di presentare una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen deve specificare se intende fare un'interpellanza od una semplice interrogazione.

ENGLN. È un'interpellanza formale che intendo fare.

PRESIDENTE. Desidera di farla prima della discussione del bilancio?

ENGLN. Desidererei di farla prima della discussione del bilancio; ma se la Camera e l'onorevole presidente del Consiglio preferiscono che essa abbia luogo nel tempo di quella discussione, io non mi

oppongo, purchè la mia domanda abbia la preferenza sulle altre iscrizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Englen, ella sa che la Camera ha deliberato che la discussione dei bilanci deve sempre avere la precedenza sopra gli altri argomenti.

ENGLÉN. Io non vorrei essere l'ultimo degli oratori.

PRESIDENTE. Ella avrà sempre diritto di svolgere la sua interpellanza prima che la discussione sia esaurita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ISTITUIRE SEZIONI TEMPORANEE IN TALUNE CORTI DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per la istituzione di sezioni temporanee in talune Corti di cassazione.

(Il segretario Pissavini dà lettura dello schema di legge.)

La discussione generale è aperta.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Fusco iscritte contro.

FUSCO. Mi spiace di dover parlare contro un disegno di legge, che io potrei dire di avere provocato, ma lo vedo così trasfigurato, e, a mio debole giudizio, così trasfigurato in peggio, che sono costretto a trasformar me, da propugnatore di esso, in suo oppugnatore.

Diffatti, signori, quando nello scorso anno fu discusso il bilancio di grazia e giustizia, io fui il primo ad additare certi dati statistici scandalosi per riguardo agli arretrati del lavoro delle varie Corti di cassazione, ed in ispecie delle Corti di cassazione di Napoli e di Torino: ed il ministro guardasigilli, ammettendo questo sconcio, fu sollecito a promettere dei rimedi, e, con quella lealtà che lo distingue, attenne la promessa. Non passò che un mese, se non vado errato, ed un disegno di legge fu presentato per istituire a Napoli ed a Torino due sezioni temporanee delle Corti di cassazione.

Che cosa diceva il progetto ministeriale? Era nè più, nè meno di quello che occorreva, un espediente temporaneo per togliere l'ingombro del lavoro. E su questo terreno saremmo stati d'accordo probabilmente da tutti i lati della Camera.

Ma, strana vicenda delle cose umane! Ciò che non dovrebbe avvenire in teoria, avviene spesso nella pratica: dopo molte discussioni, e dopo avere conseguiti certi accordi tra varie opinioni, che prima non si potevano ottenere, le cose, invece di uscire migliorate, sono uscite peggiorate. Diffatti la Com-

missione credette che vi fossero dei gravi ostacoli per attuare puramente e semplicemente il concetto del Ministero, e venne fuori con un disegno, il quale dava un passo verso la via del peggioramento, ma non la percorreva tutta, come si è fatto di poi.

La Commissione pensava che si dovessero istituire invece due sezioni di Corte di cassazione temporanee, non sul luogo del bisogno, dove era necessario togliere l'ingombro, ma invece a Roma, ed a queste due sezioni, che in certa guisa formavano la quinta Cassazione, strano a dirsi, la Commissione dichiarava che aderiva, perchè questo concetto serviva a condurci viemmeglio al conseguimento della meta, che tutti ci proponiamo, vale a dire alla costituzione della unica Corte suprema di giustizia, o del supremo magistrato, qualunque esso sia!

Ed io diceva: per me, sarà pochezza della mia mente, ma come? Per andare dal numero 4 al numero 1 bisogna passare per il numero 5? La via veramente mi pareva un po' difettosa e non sapeva comprendere come per unificare le quattro Cassazioni si dovesse cominciare dal farne cinque. Nondimeno questo primo passo della Commissione poteva considerarsi come temperato, poichè essa proponeva soltanto di formare, dirò, la dote di lavoro di questa quinta Cassazione temporanea col sottrarre una parte della giurisdizione dalle altre Corti, e propriamente i processi che venivano dalle Corti di appello di Roma, di Bologna, di Ancona e di Aquila che comprende i tre Abruzzi. E fin qui, o signori, si poteva discutere della convenienza di questo progetto, ma esso non creava niente di anormale, non perturbava le condizioni della giustizia. Ma all'onorevole guardasigilli ripugnava questo concetto, ed io rammento che quando la Commissione venne in questa determinazione, si vide giungere un disegno di legge che pareva come una bomba gettata là per distruggere i propositi della Commissione.

E qual è questo disegno? Voi tutti lo ricordate, il disegno di costituire la suprema Corte di giustizia. Tutti dicevano: l'onorevole guardasigilli ha veduto la cattiva piega che pigliava quest'istituzione delle sezioni temporanee, ha visto che non si trattava più di un rimedio provvisorio, ha visto che si volevano pregiudicare le questioni definitive, ed è venuto fuori col progetto veramente definitivo per istituire la suprema Corte di giustizia.

« Le mezze misure erano condannate all'oblio. »

Il giudizio mio fu questo, e fu il giudizio di tutti; onde noi abbiamo lasciato così la Commissione in disaccordo col ministro.

Siamo tornati qui ed abbiamo trovato un progetto concordato tra Commissione e Ministero. Ho creduto che questa concordia dovesse migliorare il

progetto, ma ho dovuto convincermi che essa lo ha peggiorato, poichè dall'essere la quinta Corte di cassazione investita di giurisdizione pari a quella di tutte le altre io ho trovato, sapete cosa? Ho trovato la suprema Corte politico-finanziaria. Sì, o signori, la suprema Corte politico-finanziaria; imperocchè abbiamo veduta investita questa quinta Corte di cassazione dei poteri eccezionali per definire esclusivamente tutte le cause riguardanti il contenzioso finanziario di tutto il regno; l'abbiamo trovata investita di giurisdizione per decidere il contenzioso elettorale.

Dunque, o signori, questa semplice istituzione che doveva venire, come un provvedimento temporaneo, a togliere l'ingombro di lavoro, a togliere l'arretrato, è stata nientemeno che una creazione importantissima, non dirò da quali sentimenti ispirata, ma pur non di meno di tanta importanza che non potrebbe essere più trattata e discussa come cosa passeggera, eccezionale per togliere l'ingombro di lavoro.

Ma, o signori, la Commissione disse che il primitivo progetto ministeriale non si poteva affatto sostenere, poichè esso, mentre non era di efficace rimedio agli arretrati di processi, era poi contrario al concetto informatore della istituzione delle Corti di cassazione.

Queste mi sembrano le ragioni cardinali per le quali il disegno ministeriale non venne dalla Commissione accettato.

Consentirà la Camera che io esamini brevemente queste ragioni.

Una sezione temporanea di Corte di cassazione messa lì a lato delle altre Corti di cassazione sullo stesso luogo, non va, poichè, dicevano i miei onorevoli colleghi componenti la Commissione, si potrebbe verificare lo sconcio di un caso deciso ora in un senso, ora in un altro, forse nello stesso giorno.

Ma, o signori, è poi vero che questo scopo dell'unicità di giurisprudenza possa impensierirci tanto nello stato presente delle cose, quando abbiamo quattro Corti di cassazione, le quali ogni giorno possono giudicare in un senso contraddittorio?

Egli è vero che questo inconveniente non si verifica poi con tanta frequenza, perchè bisogna convenire che si è abusato anche di questo concetto; si è fatto credere che le nostre massime autorità giudiziarie siano in continua discordanza, ma non è vero, signori. Tra le migliaia di sentenze che si pronunziano ogni anno dalle quattro Cassazioni non avete che a numerare a decine, se non ad unità quelle che siano discordanti.

D'altra parte poi, sebbene sia vero che talune

discordanze siano possibili, e sia vero che ci troviamo talora nella condizione di dovere tollerare questo sconcio che deroga in parte al bisogno dell'unità di giurisprudenza, è vero altresì che le stesse sezioni uniche non vi preservano da questo pericolo, in quanto che vediamo spesso che una Corte di cassazione oggi giudica in un modo, e domani per il cambiare dei votanti muta di giurisprudenza. Anzi si racconta un fatto celebre degli annali giudiziari napoletani, cioè che la stessa mattina, per essere cangiato il commissario, in una stessa questione si è visto ora accettare, ora rigettare un ricorso. Laonde se tutto ciò è vero, bisogna concludere che questi inconvenienti sono insiti nelle umane istituzioni, o nel modo di farle funzionare, e non dobbiamo ravvisarne come unica sorgente la coesistenza di due sezioni. Sicchè, a parer mio, questa grande preoccupazione per la unicità di giurisprudenza non avrebbe dovuto essere tale motivo da arrestare la Commissione dall'accettare il disegno ministeriale.

Ma dicevasi inoltre che questo espediente sarebbe stato insufficiente a raggiungere la meta di diminuire gli arretrati. E qui la Commissione procedeva ad un computo aritmetico per mostrarci quante erano le centinaia di cause che si aggiungevano ogni anno alle arretrate, e quindi conchiudeva che la sezione aggiunta non avrebbe potuto togliere l'ingombro.

Per verità anche qui io ho avuto a maravigliare fortemente nell'udire come quel lavoro che non potevano fare a Torino ed a Napoli le due sezioni distaccate, potessero farlo le medesime se congiunte in Roma. Ma se credete che l'ingombro sia tal cosa da non potere essere tolta coll'aggiunzione di due sezioni, allora bisogna trovare altra via; ma non potete sostenere che due sezioni, solo perchè riunite qui, sebbene qui si abbia la tradizione delle cose maravigliose, possano fare più lavoro che non farebbero a Napoli ed a Torino.

Dunque neppur questo riflesso avrebbe dovuto trattenere la Commissione dal camminare per la via additatale dal signor ministro.

Ed a questo proposito io debbo dire che la condizione dell'arretrato, almeno per quanto riguarda la Cassazione di Napoli, è a mia cognizione di molto cambiata. Io che fui il primo a sollevare il grido d'allarme l'anno scorso, quando si trattava di 20 mila processi arretrati in materia criminale, avrò la lealtà di essere il primo a farmi qui l'eco di un fatto importantissimo, vale a dire la decisione di tutti i processi correzionali arretrati.

Il sistema tenuto potrà avere avuto i suoi inconvenienti. Ma che cosa non ha i suoi inconvenienti a questo mondo?

È certo, o signori, che la Corte di cassazione di Napoli, in quest'anno testè decorso, ha tolto tutto l'arretrato in materia correzionale; ha disbrigati, cioè, più di 20 mila processi, trattando circa 500 cause al giorno!!

Tutto ciò peraltro non deve recare meraviglia se si consideri che la maggior parte di questi ricorsi erano sforniti di motivi, sforniti di depositi di multa. Erano insomma sprovvisti di quelle formalità per le quali a prima giunta si riconoscevano irricevibili. In una parola, non si è fatto altro che un lavoro di cancelleria, e in forza di questo lavoro si è raggiunto uno scopo che sembra meraviglioso.

Si è detto che in questa occasione si sono verificati degli inconvenienti, ai quali io ho già accennato. Ebbene io raccomando alla giustizia dell'onorevole ministro guardasigilli di tener conto di questi inconvenienti che si sono verificati, affinché vi provveda a seconda del caso con certi rimedi che sono in poter suo. Egli intende facilmente a che io alluda. Non vi è forse nella Corona il diritto di grazia!

Dal fin qui detto mi sembra di avere dimostrato che lo stato delle cose ha molto mutato di aspetto. Con ciò non dico che il rimedio temporaneo non abbia più ragione di essere, non dico che le sezioni temporanee di Napoli e Torino non siano più necessarie, dappoichè l'ingombro non consiste solo nelle materie criminali, bensì anche nelle materie civili, per le quali una sezione della Corte certamente più di 4 o 5 cause al giorno non può trattare.

Se dunque sono queste le ragioni che la Commissione metteva innanzi per abbandonare il progetto ministeriale esse non possono reggere ad una lieve confutazione.

Vediamo invece se vi siano buone ragioni per poter accettare il controprogetto ovvero se ve ne siano altre per le quali dobbiamo respingere l'adozione dello stesso.

Signori, ho già detto che una delle precipue ragioni della Commissione, per venire nell'idea che oggi sentiremo propugnare valorosamente e dettamente, è quella che questo disegno di legge ci conduca più facilmente alla unicità della Cassazione, cioè a dire a quella meta che tutti, o almeno la più gran parte di noi desidera di raggiungere. La Commissione dice: « quando avrete istituite le sezioni temporanee a Roma, voi avrete fatto un gran passo verso la istituzione della suprema unica magistratura. »

Invece io credo che la istituzione di questa Cassazione temporanea, primamente pregiudichi la questione della suprema magistratura, la quale

è una questione complessa; e l'ultima parola tra i due sistemi di Cassazione e terza istanza, che hanno fatto lotta gigantesca, non è ancora pronunciata. Quando voi venite a dire: si istituiscano a Roma due sezioni temporanee di Corte di cassazione; voi l'avete già data vinta ad un sistema sull'altro, avete pregiudicato l'avvenire; quindi vi siete implicitamente allontanati dalla meta che volevate conseguire.

Di più, questa istituzione renderà ancora per molti anni possibile il provvisorio; perchè quando uno stato di cose è anormale, ma non del tutto insopportabile, o, quando sia divenuto mezzanamente sopportabile, la prima conseguenza è di portare a lungo, ma molto a lungo l'adozione di un sistema definitivo.

Sarebbe una fermata, non una tappa; e voi ve ne accorgete col tempo, quando molti interessi, forse anche legittimi, si saranno adagiati su questo stato di cose. Oh! allora l'onorevole ministro guardasigilli avrà un bel ricordarci il suo progetto di legge sulla suprema Corte di giustizia; noi faremo tutti orecchie da mercante, perchè più o meno la giustizia sarà amministrata, discentrata, potrà supplire a tutti i bisogni legittimi, e nessuno vorrà più saperne d'unica Corte di cassazione; quindi, invece di essere un facile avviamento alla meta che ci proponiamo, sarà un mezzo di distornarcene. E vi ha anche un'altra ragione per allontanarcene, perchè, quando avremo avuto a Roma le due sezioni temporanee che, giusta il progetto della Commissione, avranno ad occuparsi del contenzioso elettorale e della materia tributaria, allora noi avremo perduto l'appoggio del ministro delle finanze e del ministro dell'interno, perchè quando il ministro delle finanze specialmente avrà visto istituita in modo definitivo la suprema Corte finanziaria del regno, come volete più che egli si interessi per l'adozione di un progetto di unica magistratura suprema?

Ma, signori, un'altra considerazione dovete fare. Questo progetto, così come ci vien presentato, non farà altro che spostare l'ingombro, il quale invece di restare a Napoli od a Torino, verrà a Roma. Nè vi sembri una proposizione azzardata. Da una parte voi avrete la dote propria della futura Cassazione romana, nelle quattro o tre Corti d'appello, dalle cui sentenze si ricorrerà a Roma, e questo, giusta le statistiche, non è poca cosa. Secondariamente avrete qui il rigurgitare di tutte le questioni di competenza, che giusta il progetto della Commissione sarebbero pure deferite alla Cassazione romana!

Già, quando saremo a discutere gli articoli, io pregherò la Camera di non accettare mai questa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

disposizione. Buon Dio! bisogna non avere esperienza delle cose forensi per non sapere che in quanti sono ricorsi di Cassazione vi è quasi sempre un motivo che riguarda la competenza.

Ora, come faremo a sceverare le questioni di competenza dalle questioni di merito? Se in tutti i ricorsi nei quali si parla di competenza si deve venire a Roma, voi porterete a Roma i nove decimi delle cause.

Inoltre, voi volete che tutte le questioni di materia tributaria siano portate qui in Roma; ma sapete voi quanti sono i ricorsi che si presentano ogni anno in materia tributaria? Io metto pegno che nella Cassazione di Napoli una metà dei ricorsi riguardano la materia tributaria e quella sull'Asse ecclesiastico, che pure sarebbe qui concentrata.

In tal guisa voi avrete qui a Roma tale e tanto lavoro che le due sezioni temporanee non potranno bastare; e però io ben diceva che non farete altro che spostare l'ingombro, portarlo da Napoli e da Torino a Roma, ma non avrete evviato all'inconveniente.

Signori, ho sentito mettere innanzi una grave argomentazione per giustificare l'idea di far decidere da una sola Corte di cassazione, anche provvisoriamente, anche temporaneamente, la materia tributaria.

Si è detto: guardate quanta diversità di interpretazione nelle diverse provincie d'Italia; i cittadini, che per lo Statuto dovrebbero essere tutti uguali dinanzi alle leggi d'imposta e dovrebbero tutti sopportarle ugualmente, si trovano in una terribile disuguaglianza a causa dell'interpretazione varia delle leggi tributarie, il che si risolve poi in una disuguaglianza nel modo di fare pagare le imposte, perchè se una Cassazione interpreta in un modo più mite ed un'altra interpreta in un modo più grave le leggi di imposta, la conseguenza immediata sarà proprio questa che a Napoli, poniamo, si pagherà di più, in Toscana si pagherà di meno.

Ma parliamoci schietti, o signori, credete voi che questo inconveniente che si verifica nella materia tributaria, abbia maggiore importanza morale che la disuguaglianza di interpretazione in tutte le altre materie? Noi abbiamo un solo Codice civile che regola i rapporti privati fra i cittadini; noi abbiamo una sola legge civile che regola, per esempio, la questione delle successioni, e voi sopportate in pace la possibile disuguaglianza del figlio o di qualunque altro successore, in modo che a Napoli esso prenda, a mo' d'esempio, una maggior quota nella successione del padre o di qualunque altro congiunto, e a Torino prenda di meno, e vi impensierite poi

dell'inconveniente derivante dall'applicare in modo diverso la materia tributaria!

Ma che c'è di più grave, di più importante nella bilancia della giustizia quanto la materia delle successioni, la materia contrattuale, tutte le materie di cui si occupa il Codice civile?

E su questo proposito io debbo pure osservare che questo ordine di considerazione fa credere ad una deferenza speciale per gli interessi del fisco; ma nella bilancia della giustizia, voi me lo insegnate, ed il ministro di giustizia più che altri dovrà attestarlo, tanto vale l'interesse dello Stato, quanto quello dell'ultimo cittadino. Laonde tanto vale la disuguaglianza in materia tributaria, quanto vale la disuguaglianza in materia di qualunque altro diritto privato. Quindi questo che poteva parere uno dei motivi assorbenti, uno dei motivi principali per determinare la proposta della Commissione, a mio debole avviso, non può avere nessuna importanza.

Un'altra considerazione poi, o signori, mi pare che dovrebbe richiedere proprio tutta l'attenzione della Camera. Vogliamo livellare, vogliamo uguagliare la maniera di interpretare le leggi tributarie; e sia; ma la vogliamo uguagliare e livellare in meglio o in peggio?

Or bene, signori, questo progetto di legge sapete con quale veste di battesimo verrebbe a luce? Con una suspicione terribile, cioè (cosa che io non credo), che il Governo abbia in animo di creare una Corte di cassazione a Roma sotto i suoi occhi, con gli elementi che a lui meglio paiono sicuri, perchè abbiano a prevalere quelle maniere d'interpretazione contrarie e non favorevoli ai contribuenti. Ed in ciò, signori, non ci facciamo illusioni, vi è una naturale tendenza. Quando un ministro di finanza, che rappresenta l'erario, crede che la giustizia sia dalla parte della sua maniera d'interpretazione, e crede che questa interpretazione sia stata fatta prevalere nelle varie Corti da Tizio, da Mevio o da Sempronio, siate certi che egli farà chiamare a Roma il Tizio, il Mevio ed il Sempronio. Ed allora che cosa avremo fatto? Avremo livellata la materia tributaria nella parte relativa all'interpretazione della legge, in senso peggiorativo, in senso, cioè, di fare prevalere le più ostili decisioni; e questo, signori, non sarà certamente un vantaggio per la giustizia. Quindi per me il più grave pericolo nell'attuazione di questo disegno di legge sta appunto nel timore che una tale eguaglianza, una tale livellazione, sia fatta a scapito della giustizia e dei contribuenti.

Queste mi paiono le considerazioni generali ed intrinseche per le quali la Commissione non avrebbe mai dovuto abbandonare il progetto ministeriale, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

per le quali la Camera non dovrebbe seguire l'indirizzo della Commissione stessa.

Parrà strano che io mi faccia oggi a sostenere il partito dell'onorevole ministro, ma è appunto perchè, essendo felice, egli lo ha così facilmente abbandonato.

Sarà assai doloroso per me, e per molti miei amici, il dovere trovare in questa questione contro di noi uomini sommi e che siedono anche su questi lati della Camera! Ciò vi dimostra come questa questione non sia questione di partiti. Ad ogni modo io ho la coscienza di avere fatto il mio dovere.

Dovrei aggiungere un'ultima considerazione, ma la sottopongo alla Camera in modo affatto subordinato, poichè si tratta di una questione la quale, per me, non dovrebbe mai pigliare il primo posto nell'esame dei gravi problemi, che si sottopongono alla decisione del Parlamento, e che interessano l'universalità del paese. Voglio dire, o signori, di certi riguardi ad alcune località. Istituyendo, per esempio, a Torino una sezione temporanea della Corte di cassazione per disbrigare gli arretrati, il foro di Torino in tre o quattro anni vedrà decidere 4000 o 5000 liti, col conseguente movimento di valori e senza spostamenti per la popolazione.

Queste sono considerazioni, mi piace di replicarle, affatto secondarie, che non possono pigliare la mano sulle considerazioni generali della giustizia; ma capirà la Camera che, quando si tratta di spostamenti, bisogna andare adagio.

La illustre metropoli dell'antico Piemonte ci ha mostrato come essa sappia sopportare dei sacrifici; anche altre metropoli hanno dimostrato di non essere da meno. Ma io intendo la necessità dei sacrifici quando il guardasigilli ci venisse a proporre il supremo Magistrato unico; allora, oh! anche queste antiche metropoli mostrerebbero di essere pari alle loro tradizioni ed alla loro virtù di sacrificio. Ma quando questo gran fine non si vuol conseguire, io vi prego di andare adagio e di porre nella bilancia i bisogni e le tradizioni, ed anche gli interessi locali, i quali, se non debbono prevalere, non devono però essere affatto dimenticati.

Fatte queste considerazioni, io mi riassumo pregando la Camera di voler seguire piuttosto lo schema di legge presentato dapprima dall'onorevole ministro guardasigilli, come quello il quale non usciva dall'orbita di un temperamento temporaneo e provvisorio, invece di mettersi su questa via, che ci condurrebbe molto lontano, anzichè avvicinarci alla meta desiderata dell'unica magistratura suprema. (Bene! a sinistra)

CASTAGNOLA. Se l'onorevole Fusco, allorchè si discuteva nell'anno scorso il bilancio di prima previ-

sione del Ministero di grazia e giustizia, fu il primo a segnalare i gravissimi inconvenienti che scaturiscono dall'enorme arretrato delle cause, io mi glorio di essere stato il secondo ad unire alla sua la mia debole voce, e di avere allora, me lo ricordo, qualificato quest'enorme arretrato come un vero scandalo giudiziario. Ed allora io volgeva all'onorevole guardasigilli le più calde istanze perchè volesse provvedere in proposito, perchè, se vi è un debito sacro per lo Stato, è proprio quello di rendere la giustizia, e di renderla tempestivamente, di non farla indugiare di lunghi lustri, come attualmente succede. Io quindi, dopo un anno, sono ben lieto di poter volgere i miei ringraziamenti all'onorevole guardasigilli, per avere mantenuta la parola che allora aveva data.

Fino ad un certo punto noi andiamo d'accordo coll'onorevole Fusco, perchè egli drizzò i suoi strali contro il progetto della Commissione, pur dimostrandosi lieto di quello presentato dal guardasigilli; ma poi io debbo dividermi da lui, perchè io credo che il progetto presentato dalla nostra Commissione, o per meglio dire concordato fra il ministro e la Commissione, sia migliore anzichè peggiore di quello presentato prima.

Io diceva l'anno scorso all'onorevole guardasigilli: provvedete come credete meglio, ma fate in modo che questo scandalo giudiziario venga a cessare.

E mi permetta la Camera di insistere un momento sui gravissimi inconvenienti, i quali si verificano, allorchè si fa attendere per lungo tempo la giustizia.

Si, o signori, nella Corte di cassazione, dalla quale, per così dire, per ragione del mio ufficio dipendo, quella di Torino, si verifica questo scandalo gravissimo, che, ove una causa non sia dichiarata d'urgenza, in media bisogna attendere dieci anni perchè sia chiamata alla discussione. (*Sensazione*) Ripeto: occorrono dieci anni perchè il ricorso in Cassazione sia discusso. Ma allora vale meglio abolire l'istituzione della Corte di cassazione!

Dopo dieci anni chiamare una causa in discussione, quando è morto l'avvocato che ha scritto il ricorso; quando non rinvenite più i documenti; quando sono avvenute mutazioni nello stato delle parti contendenti; quando uno stabile è passato già in cento mani, ed interviene poi una sentenza che annulla una precedente sentenza della Corte d'appello in forza della quale quello immobile è stato permutato, venduto, trasformato, ampliato!

È egli questo atto di buona giustizia? Bisogna rimediare a tutto questo disordine. Piuttosto che lasciare le cose come erano per il passato, sì, lo

ripeto, egli è meglio assolutamente rinunciare all'istituzione della Cassazione.

LAZZARO. Non è questa la questione.

CASTAGNOLA. Sono appunto nella questione, giacchè il progetto provvede a siffatto disordine che noi lamentiamo. Poichè egli è a ritenersi che la giurisdizione, cioè la popolazione sulla quale le diverse Corti di cassazione esercitano la loro giurisdizione non è eguale, mentre presso a poco è eguale il numero dei componenti le diverse Corti di cassazione, chè tutte constano di due sezioni, della civile e della penale.

Io non ho sott'occhi che una statistica del 1870, ma, secondo questa, la Corte di cassazione di Firenze coll'aggiunta di Venezia e Roma aveva una popolazione di circa 5 milioni; quella di Napoli una popolazione di 6 milioni 787 mila; quella di Palermo non ne aveva che una di 2 milioni 392 mila abitanti, e quella di Torino invece spiega una giurisdizione sopra una popolazione di ben 10,771,340.

Ora che fa il progetto in questione?

Crea, diciamo la parola, crea una quinta Corte di cassazione; perchè capisco anche io che non è che un giuoco di parole il dire che si creano due sezioni in Roma le quali non sono che temporanee.

Io quindi, considerando la cosa sotto questo aspetto, ammetterò che a prima vista c'è molto del paradossale, dell'anormale; e sicuramente fa impressione quello che dice l'onorevole Fusco. Come! per andare dal quattro al numero uno, volete passare pel numero cinque?

Ma questo, secondo me, non è la vera controversia, la decisione dipende molto dal modo col quale si mette la questione, la quale non è veramente per il momento la questione dell'unicità della Corte di cassazione, quanto di trovare dei temperamenti per far sparire assolutamente questo scandalo giudiziario, al quale testè ho accennato.

Ora, il progetto vi provvede in doppio modo: creando due sezioni con sede in Roma, si tolgono alla Corte di cassazione di Torino, in cui si verifica un grande arretrato, i distretti giudiziari di Bologna, di Ancona e di Cagliari.

Vedete dunque che la Corte di cassazione di Torino comincia a trovarsi alleggerita di un bel numero di processi, ed allora si può credere che procederà più speditamente. Anche la Corte di cassazione di Napoli, nella quale si verifica anche questo scandalo giudiziario, malgrado l'alacrità e lo zelo dei suoi componenti, si trova alleggerita del distretto della Corte d'appello di Aquila. Dunque con questo progetto direttamente si va allo scopo.

Ma vi è anche un altro modo che è quello indicato dall'articolo 5, mercè il quale è fatta facoltà al

Governo del Re, ove non basti la sottrazione di questi distretti, di istituire presso le Corti di cassazione di Torino e di Napoli delle sezioni temporanee onde diminuire l'arretrato, di aumentare il numero dei magistrati di quelle Corti.

Io dico il vero, avrei preferito che addirittura si fossero istituite queste sezioni addizionali, per quanto a prima vista possa cagionare cattivo effetto l'istituzione contemporanea di quattro nuove sezioni di Cassazione, due a Roma, una a Napoli e una a Torino. Però i dati statistici sono così eloquenti, e l'arretrato, sia presso la Corte di cassazione di Napoli, come presso quella di Torino, tutti gli anni cresce in modo così spaventoso, per cui non si sbriga neppure un numero di cause equivalente a quello dei nuovi ricorsi che si presentano, che la Commissione, facendo un calcolo, dimostra che anche coll'aggiunta di sezioni temporanee non si potrebbe liquidare tutto l'arretrato se non entro lo spazio di sei o sette anni. E basta questo per sostenere che siamo sempre nel tema della denegata giustizia; ed allora il danno è gravissimo. Il danno si concreta in modo principale nella perturbata amministrazione della giustizia; ma quando si tratta di affari civili vi ha inoltre gravissimo danno economico nel rovesciare violentemente uno stato di cose creato dal lungo percorso del tempo.

Quando poi si tratta di condanne penali, allorchè si tratta della suprema pena alla quale uno possa essere condannato, non sentite che la umanità proprio richiede che il giudizio della Corte regolatrice del diritto abbia ad essere rapido, e che si tolga così dall'agonia un povero infelice, perchè, dal momento che è condannato, non si può più riguardare che come un infelice?

Dunque, secondo me, era meglio andare difilatamente al fine di far sparire l'arretrato, e proporre anche quest'altro rimedio. Ad ogni modo la facoltà è stata data al guardasigilli di poter provvedere, ed io sono sicuro che egli dovrà provvedere.

E qui mi sia permessa un'osservazione di altra natura. Io ho visto che il guardasigilli e la Commissione con lodevole zelo si sono preoccupati dello stato delle finanze, ed hanno cercato di fare in modo di provvedere all'amministrazione della giustizia senza imporre nuovi pesi allo Stato. Certo vanno lodati Ministero e Commissione di questo loro zelo, ma mi permetto di osservare (non ripeterò la solita osservazione che nell'amministrazione della giustizia non bisogna badare tanto a quello che costa, quanto alle sue esigenze, perchè sia bene e celeremente impartita, ma farò un'altra osservazione piuttosto d'indole fiscale) che, se voi accelerate quanto più potete rapidamente il corso delle

cause, le finanze verranno rimborsate della relativa spesa. Col tenere per dieci anni i ricorsi pendenti, oltrechè ne viene lo scandalo principale che negate la giustizia ai cittadini, ne viene anche la iattura delle finanze, poichè, dopo dieci anni, avvisata la discussione di un ricorso in Cassazione, credete forse che più le parti si mettano in movimento?

Io noto questo fatto abbastanza significativo avvertito nella relazione che faceva il sostituto Lavagna alla Corte di cassazione di Torino sul principio dell'attuale anno giuridico. Egli si lamentava, e con ragione, che, mentre figuravano spedite in un anno 371 cause in materia civile, vi erano stati 94 recessi, e questi 94 recessi non avevano portato alcun alleviamento di lavoro, perchè le parti per lo più recedono il giorno stesso fissato per la discussione, e frattanto il Ministero Pubblico, ed il consigliere relatore avevano già fatto il loro lavoro.

Ma sapete quale è la cagione di questo inconveniente gravissimo per cui per un terzo quasi delle cause civili si spreca il lavoro? Si è appunto il ritardo; perchè, chiamata alla discussione una causa dopo sei, sette anni, naturalmente le parti non hanno tante volte più interesse, e, visto che la giustizia non funzionava rapidamente, si sono accomodate alla meglio tra loro.

Dunque vedete che, con questo sistema, vi sono danni per l'amministrazione della giustizia, per ambe le parti contendenti e che vi è danno pur anco, quantunque da mettersi in ultima linea, per la pubblica finanza.

Ho sentito però fare dei gravi rimproveri dall'onorevole Fusco alla costituzione di queste sezioni temporanee di Corte di cassazione. Egli diceva: sapete che cosa avete fatto? Avete stabilito la gran Corte unica finanziaria.

Ma io credo, signori, che, se proprio c'era qualche cosa urgente da unificare, era questa: la uniforme applicazione della legislazione, relativa alle imposte.

Si può egli supporre che vi sia una Corte di cassazione che adotti dei sistemi molto larghi, che faccia il suo lavoro a larghe maglie, per cui possano passare molti contribuenti, ed un'altra che adotti una rete molto fitta che tutti li colga? Ma questo viene ad alterare i rapporti tra provincia e provincia. Abbiamo tutti l'orgoglio di concorrere su basi eguali alle spese del nostro paese, dalle nostre amministrazioni. L'abbiamo fatta tutti la politica nostra unità e tutti vogliamo concorrere a mantenerla e difenderla. Dunque io non veggo davvero come questo possa essere un danno, una causa di sospetto contro questa nuova Corte.

Mi si dirà: essa è sotto la mano del Ministero.

Io credo, o signori, che la Corte di cassazione debba sempre risiedere alla capitale, non già per essere sotto la mano del Ministero, il quale io so, per essere stato seduto su quel banco, che non cercita influenza alcuna sulla magistratura, ma perchè, dovendo essere la fedele interprete delle leggi, è necessario che segga presso i legislatori, presso quelli che le leggi fanno, che respiri, per così dire, l'aria che spira in questa Camera. Questo è l'unico mezzo perchè essa non s'allontani mai dalla sua missione. (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

CASTAGNOLA. Veggo del resto che dappertutto le Corti di cassazione stanno alla capitale; è questa una verità conosciuta; non sono che cose comunissime quelle che ho detto.

Ma si soggiunge: voi pregiudicate all'avvenire della Corte di cassazione. In sostanza, noi la vogliamo tutti quest'unica Cassazione...

PATERNOSTRO PAOLO. Io no.

CASTAGNOLA. Quasi tutti.

Voce a sinistra. Io non la voglio.

CASTAGNOLA. La vuole almeno l'onorevole Fusco. Basta, io credo che non sia ora il caso di trattare la questione della Cassazione o della Terza istanza. Del resto, mi basterebbe il rammentare che l'istituto della Cassazione ha fatto la sua buona prova in Francia fin dal 1790, malgrado l'avvicinarsi di tanti e diversi Governi; che l'ha fatta buonissima nelle provincie napoletane dal 1809, nelle siciliane dal 1819, nella Toscana dal 1838, nel Piemonte dal 1848. Per me ritengo che abbia già tal prestigio che più non possa tal sistema essere cambiato.

Ma ad ogni modo, quando verrà il suo tempo, si discuterà anche questo tema ove lo vogliano i nostri avversari.

Io credo però che la Cassazione debba essere unica, altrimenti non è più Cassazione.

Ma è poi vero che noi pregiudichiamo l'avvenire della suprema Corte di cassazione, al principio di unicità, collo stabilire una Corte di cassazione a Roma?

Signori, io veggo che e in Parlamento, e in politica qualche volta la via indiretta è quella che più direttamente vi mena allo scopo che vi prefiggete. Un leggiero timore mi agita e scuote che, quando discuteremo la legge di unico ordinamento della Cassazione, non ci sarà dato di raggiungere prestamente e celeremente il fine.

L'esperienza m'insegna che tante volte è più conveniente andare a poco a poco verso una certa meta, di quello che volerla afferrare tutta di sbalzo.

Io, o signori, ho qui tra mani un progetto di legge presentato dal mio amico Raeli nel 1870, col quale

egli fin d'allora, appena Roma venne liberata dall'occupazione papale, subito presentò un disegno di legge per istituire la suprema Corte di cassazione nella capitale del regno. Vi erano alcune disposizioni per le quali si lasciavano come Corti di stralcio le altre sezioni di Torino, di Napoli e di Palermo.

Questo progetto naufragò in Senato, e se lo rammenta l'onorevole guardasigilli, che degnamente presiedeva allora quel consesso. E sapete come naufragò? Un onorevole senatore, già nostro collega, presentò un ordine del giorno col quale, per l'amor dei principii, biasimava quel concetto di temperamenti; ei voleva che si istituisse a Roma la sola Corte di cassazione e cessassero di esistere le altre Corti, per quanto di stralcio.

Frattanto se fosse stato votato nel 1870 lo schema presentato, a quest'ora si sarebbe liquidato lo stralcio delle altre Corti, e noi avremmo ora una Cassazione unica in Roma.

Questa esperienza mi ha fatto pensare se non sia meglio, pur tenendo sempre lo sguardo ad uno scopo diretto, andarvi a piccoli passi anzichè difilato e tutto in una volta.

Il merito che trovo nel nuovo progetto concordato è appunto questo che stabilisce due sezioni di Cassazione in Roma, che stabilisce qui il germe della futura Corte di cassazione, la quale non può essere che unica. Stabilito questo principio, noi troveremo nelle nuove leggi e nel rimaneggiamento delle leggi che andremo facendo via via, quando non si riuscisse, come spero pur tuttavia, a votare tutto in una volta l'ordinamento della Cassazione, noi troveremo il modo di far sì collo accrescerne continuamente le attribuzioni, che questa Corte di cassazione, che da noi oggi si crea in germe in Roma, venga col fatto ad essere la principale ed a poco a poco anche la sola.

Dunque, riassumendomi, io trovo che nel progetto attuale si arriva allo scopo principale per cui fu presentato. Da tutti i lati della Camera si lamentava l'enorme arretrato di cause, che si risolveva in un vero diniego di giustizia: io spero d'avervi dimostrato che a questo cocente malanno, rimedio si ottiene col progetto di legge che ci è stato presentato.

In secondo luogo io non veggio che con esso si pregiudichi l'avvenire; vedo anzi che si fa un passo verso l'unica Cassazione, perchè veniamo a stabilire un germe che, portato come è nel suo proprio terreno, si svilupperà e darà a suo tempo fruttifero risultato.

Per questo io dichiaro che darò il mio voto favorevole al progetto che stiamo discutendo.

CASTELLANO. Ieri, allorchè si discuteva intorno alla

fissazione dell'ordine del giorno, si volle qualificare il progetto che viene oggi in esame come uno di quelli per cui non avesse dovuto esitarsi a dargli il passo sulle altre discussioni. Però dai termini in cui la presente discussione si è impegnata, certamente si è già accorta la Camera non essere così lievi le proporzioni che all'uopo si volevano assegnare alla questione, che è della più grande importanza.

Le cose dette diffusamente ed acconciamente dall'onorevole mio amico Fusco, per fermo hanno posto in rilievo cotesta importanza, ed è perciò che mi permetto di osservare all'altro mio carissimo amico, deputato Castagnola, che le gravi obiezioni sollevate dall'onorevole Fusco rimangono ancora senza risposta. Ed invero l'onorevole Castagnola, con quel sentimento di giustizia che lo distingue in tutte le azioni della sua vita, si è limitato a gridare contro l'abuso che deriva dal soverchio prolungamento nella definizione delle liti, per effetto del quale gli interessi dei litiganti troppo rimangono in sofferenza nell'attuale ordinamento del sistema di Cassazione. Egli è andato in cerca del rimedio per far cessare una tanto anormale condizione di cose, e, preoccupandosi sotto questo solo punto di vista, è venuto a caldeggiare l'ultimo progetto concordato tra la nostra Commissione e l'onorevole guardasigilli, che ci si presenta in sostituzione dell'originario progetto ministeriale.

Ma, mi permetta l'onorevole Castagnola, e con esso la Commissione, sotto le modeste apparenze di un provvedimento transitorio, questo progetto ha ben più ampia portata, come risulta dalle ultime parole del suddetto mio onorevole amico ed anche da quelle egualmente esplicite usate dalla prelodata Commissione.

Essa dice che « non esita ad adottare questo partito (sono precise parole della relazione), che, mentre provvede allo scopo precipuo che si propone il progetto che esaminiamo, potrà agevolare la definitiva costituzione della suprema magistratura del regno. »

Abbenchè dunque, come lo ha dichiarato l'onorevole Castagnola, e come lo afferma pure la Commissione, il progetto per l'istituzione della Cassazione unica, sino dal 1870 abbia subito diverse fasi, che dimostrano pur troppo la gravità della questione, pur nondimeno adesso questa si dovrebbe risolvere per via di un provvedimento temporaneo e transitorio.

Signori, se questa dovesse essere la missione dei legislatori, dichiaro francamente che ad essa non mi saprei adattare. Una questione così grave non si deve certamente discutere nè risolverla indirettamente e di sbieco; ma occorre invece che sia af-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

frontata risolutamente, che su di essa una buona volta per sempre sia detta l'ultima parola, e che tutti i provvedimenti di risulta e gli interessi che vi si rannodano si coordinino a questa ultima parola, non già di ricorrere a mezzi, che oggi sembrano accostarci alla meta, mentre in realtà da essa ci avranno allontanati.

Incomincerò adunque dal domandare: ma è poi vero che siamo tutti d'accordo circa il sistema da preferirsi, sul sistema generale che la Commissione e l'onorevole Castagnola indicano come base indiscutibile del riordinamento della suprema magistratura del regno, vale a dire quello della Cassazione, in luogo dell'altro della Terza istanza?

Un'altra questione. Posta la preferenza al sistema della Cassazione, si è riconosciuta del pari la indispensabilità della Cassazione unica, o si dovranno mantenere più Corti di cassazione?

Bisognerà che innanzitutto sia pronunciata l'ultima parola, anche su questo punto della questione, di cui vi dimostrerò la gravità in pochissime parole.

Ma prima voglio esaurire l'enumerazione dei dubbi che bisogna preliminarmente risolvere.

Posta la necessità della Cassazione unica, dovrà essa necessariamente, indispensabilmente, risiedere nella capitale del regno?

Ora, se prima tutte le questioni sinora enunciate non avranno trovata la loro soluzione, e non l'avranno trovata al seguito di quella discussione ampia, profonda, pacata, che solo può servire di base sicura alle risoluzioni da adottarsi, non credo che si possa meramente di sbieco, nonchè risolvere, neppure per lo meno pregiudicare seriamente ogni futura risoluzione.

Come infatti si potrebbe mettere in dubbio che, supposto pure che il sistema di Cassazione sia preferito a quello della Terza istanza (il che non ancora è accertato, nè risoluto) rimarrebbe di non minore gravità la questione intorno all'unicità o alla pluralità delle Corti di cassazione? Ma l'onorevole Castagnola dichiarava che il sistema di Cassazione fosse da preferirsi indiscutibilmente, tra l'altro, perchè ha per sè l'esperienza, come quello che ha fatto buona prova in Francia fino dal 1790. Egli però non si è accorto che con una tale affermazione è venuto a mettersi in contraddizione con gli altri argomenti da lui addotti. Imperocchè egli ha detto che, per spedire una causa in Cassazione a Torino occorrano 10 anni: questa adunque è una delle più gravi accuse che si possono muovere contro il sistema di Cassazione.

E noti la Camera che l'accusa diventa sempre più importante quando si rifletta che il deplorato inconveniente si verifica nella esistenza non di una

sola, ma delle quattro Corti di cassazione, quante ne conta attualmente il regno d'Italia. Supponga per poco l'onorevole Castagnola che la questione venisse ad essere risolta nel senso della Cassazione unica, e il lungo termine di 10 anni per la spedizione di una causa, di che egli è venuto lamentandosi, raggiungerà i venti e forse anche i trent'anni. E sì che per combattere il sistema della pluralità delle Corti di cassazione, vale la pena d'immolare le pratiche esigenze derivanti dalla necessità della pronta amministrazione della giustizia al culto di un principio meramente astratto e dottrinario, quello cioè di mantenere inviolata l'uniformità della giurisprudenza, culto che diventa feticismo, quando si spinge fino allo scrupolo, combattendo come un pericolo la possibilità della coesistenza di più sezioni di una medesima Cassazione!

Ecco perchè, quando avessimo risolto che la Cassazione debba essere unica, ed anzi con unica sezione, qui in Roma, avremmo risolto perfettamente il problema, nel senso che, mentre adesso ci meravigliamo di esservi presso la Corte di cassazione di Napoli un arretrato di quasi ventimila cause penali, e di altre novemila civili, e mentre proporzionalmente non è meno considerevole l'arretrato delle cause pendenti innanzi alla Corte di cassazione di Torino, raggiunto insomma che fosse questo desideratum della Cassazione unica in Roma, alla definitiva costituzione della quale si dice essere un avviamento il progetto che ora è in esame, immaginate in quali condizioni si troveranno ridotti i poveri litiganti, e se avranno più prontamente quella giustizia che si attendono, e per cui l'onorevole Castagnola si fa zelante a volerci purgare dalla taccia di complicità nella denegazione della medesima!

Premesso quanto finora ho avuto l'onore di esporre, sotto il punto di vista giuridico, è indubitato che una questione così grave, come quella che ci occupa, non possa essere trattata nè risolta indirettamente, e che bisognerà infine affrontarla e risolverla definitivamente.

Ma, si dirà, e quando saremo entrati in questo pelago ne usciremo, oppure bisognerà preferire la via obliqua, che, secondo l'onorevole Castagnola, molte volte conduce allo scopo a preferenza della via diretta? Eppure io credo che sia preferibile di affrontare e di esaurire del tutto la discussione; e se pure il sistema della Cassazione unica avrà la preferenza, si dovrà sempre accuratamente esaminare e determinare quali debbano essere le vere e sole attribuzioni della Cassazione, e precisare con rigore l'orbita entro cui una tale istituzione debba funzionare. Imperocchè, o signori, non bisogna dissimularlo, senza di ciò gli arretrati e tutti gli altri

inconvenienti, che richiamano attualmente la nostra attenzione, si riprodurranno sempre, chè le cause non dipendono più che dalla istituzione della Cassazione, dal suo ordinamento.

Quando l'avremo ridotta alle sue vere proposizioni, quando saremo al caso di fare in modo che abbia a funzionare nello scopo eminente ed unico che la Cassazione deve proporsi, quello cioè di mantenere inviolata l'osservanza della legge, allora soltanto credo che potremo contare sopra un risultato soddisfacente. Ma appunto per questo occorre che in tutta la ampiezza si discuta e si risolva la questione; e l'onorevole ministro guardasigilli riconobbe egli stesso una tale necessità quando, malgrado che avesse già presentato il progetto intorno a cui oggi discutiamo, con molta sollecitudine presentò pure l'altro progetto di legge pel definitivo ordinamento della suprema magistratura del regno, il quale, una volta che venga in discussione, potrà far sì che sia pronunziata l'ultima parola su questo importantissimo argomento.

E qui dichiaro che non entro nel merito di quel progetto di legge intorno al quale mi riservo libero il mio apprezzamento; ma se l'onorevole ministro bene a proposito si è preoccupato dell'urgente bisogno, la Camera non deve essere avara di sollecitudine per lo meno rispondente a quella del Governo, nell'esaminare il progetto anzidetto.

Osservo inoltre che quello che più colpisce nel progetto in discussione è che, tanto nell'originario progetto ministeriale, quanto in quello di poi concordato tra la Commissione ed il Ministero, si viene a riconoscere che l'istituzione delle sezioni temporanee, ed anche la creazione di una quinta Corte di cassazione riescono per se sole inefficaci a raggiungere lo scopo vagheggiato di dismettere l'arretrato nella definizione dei giudizi pendenti in grado di Cassazione.

Ed allora che cosa si pensa di fare? Si vengono a proporre in linea di aggiunzione ai suddetti espedienti altre misure importanti, modificazioni nell'ordinamento attuale dei giudizi e nel vigente sistema di procedura; imperocchè ci si domanda di sancire perezioni di penalità, di decadenze dai gravami per presunto abbandono, ecc., e tutto questo si crede che possa formare materia di un progetto di legge puramente transitorio, destinato a mettere fine ad un inconveniente che potrebbe sparire da un giorno all'altro, anche senza ricorrere a queste rigorose misure con cui si vorrebbero colpire i diritti già legalmente acquisiti dai litiganti, introducendo decadenze che non trovano riscontro, nè fondamento qualsiasi nelle disposizioni dei Codici imperanti.

Francamente debbo dichiarare che la mia intel-

ligenza è troppo debole per potersi formare una idea esatta della possibilità di un tale sistema che ci propone la Commissione. E la stessa Commissione si è fatta accorta dell'inconveniente, imperocchè ha subito messo in rilievo che il ministro guardasigilli, nel progetto di legge presentato pel definitivo riordinamento della suprema magistratura del regno, ha riprodotto le disposizioni accessorie di cui ora ho parlato; e di conseguenza la Commissione ha dubitato se della loro opportunità si debba anticipatamente discutere, e quindi prematuramente adottarsi in questa occasione le misure anzidette, mentre ad ogni modo sarebbe più opportuno che venissero coordinate all'ordinamento definitivo della suprema magistratura del regno.

Infatti si comprende che, quando ad un Codice vecchio succede un Codice nuovo, quando ad un antico ordinamento se ne sostituisce uno novello, sorga la necessità di leggi transitorie, con cui si abbia a regolare il passaggio da un sistema all'altro; ma leggi transitorie, leggi che derogano a diritti assicurati dal Codice, mentre non si dà luogo ad abrogazione, nè a modifica del Codice sotto il cui impero attualmente noi siamo, nè a sostituzione di nuovi ordinamenti a quelli che sono in vigore, riescono del tutto incomprensibili.

Andiamo innanzi: imperocchè io debbo esporre francamente alla Camera tutte le dubitazioni che solleva nell'animo mio il progetto di cui trattasi. Sotto il punto di vista giuridico credo d'averne detto abbastanza: voglio ora esaminarlo nel suo lato economico.

L'onorevole Fusco diceva molto opportunamente che per fermo, se si trattasse di dovere raggiungere lo scopo dell'ordinamento definitivo della suprema magistratura del regno, la Camera non dovrebbe essere trattenuta nell'adozione delle misure atte a conseguire un tale scopo dalla preoccupazione che altri interessi puramente speciali e locali potessero rimanere feriti come conseguenza del riordinamento da adottarsi. Ma allorchè ci si propone di ricorrere soltanto ad un espediente che si qualifica temporaneo e transitorio, a che produrre questi spostamenti gratuiti? Se essi possono comprendersi e giustificarsi in nome d'un grande principio, e come inevitabile conseguenza della sua attuazione, tornano per l'opposto condannabili allorchè non si viene a raggiungere una soluzione definitiva.

Insomma noi ci troviamo in questa posizione di cose: una Corte di cassazione costituita a Torino, la quale ha la sua dote di cause, di processi; così ha la sua quella di Firenze, come l'ha pure quella di Napoli; non pertanto queste relazioni, intorno a cui oramai si sono stabiliti innegabilmente altret-

tanti interessi, dovrebbero essere perturbate per fare luogo ad un espediente puramente transitorio, come si dice da coloro che lo caldeggiavano, ma che in realtà, come osservava l'onorevole Fusco, non tende a costituire l'unica Corte di cassazione, sibbene una quinta in aggiunta alle quattro attualmente esistenti. Ora come volete che si possa credere che si tratti di un mezzo unicamente destinato a raggiungere lo scopo di far cessare gli arretrati, quando proponete di sottrarre permanentemente alla cognizione delle Corti di cassazione esistenti una parte degli affari, di cui si trovano attualmente investite, o che rientra nella loro competenza secondo l'attuale ordinamento?

Fino ad un certo punto si potrebbe perfino comprendere che si fosse potuto adottare questo sistema per l'avvenire, cioè che le cause da introdursi in linea di ricorso per Cassazione contro le sentenze delle Corti d'appello di Roma, di Bologna e di Ancona si avessero a portare innanzi alla quinta Corte di nuova creazione in Roma; ma il progetto concordato non si contenta di ciò; esso si spinge sino a proporre che le cause già introdotte presso le Corti di cassazione di Napoli, di Firenze e di Torino, si disgreghino dalle stesse, e vengano a formare il contingente della suddetta nuova Corte di cassazione da istituirsi in Roma. Ora si può mai seriamente, e dirò anche costituzionalmente, arrecare questo pregiudizio agli interessi dei litiganti? Ma lo Statuto costituzionale del regno assicura come una delle precipue guarentigie, che nessuno possa essere distratto dai suoi giudici naturali; e quando uno ha introdotto un ricorso innanzi al magistrato, il quale, per la legge vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, è competente ad esaminarlo, nemmeno in forza di una legge si può derogare ad una tale guarentigia col disporre che la causa debba essere sottratta al magistrato che se ne è legittimamente impossessato per essere portata al giudizio di un altro. Questo non potete farlo senza offesa degli interessi dei litiganti e dei principii della più stretta giustizia.

Proseguo il mio esame. Il progetto, nel creare la quinta Corte di cassazione, cerca ogni modo di costituirla tale che sia in grado alla sua volta, e quando ne arriverà il momento opportuno, di uccidere le altre Corti di cassazione.

L'onorevole Fusco vi faceva notare che le questioni di competenza che dovrebbero essere portate innanzi alla Cassazione in Roma sono innumerevoli, e si verificano quasi in tutti i giudizi. Ma con ciò egli non raffigurava l'inconveniente in tutta la sua estensione. Imperocchè supponga la Camera il caso di un ricorso che debba essere portato avverso

una sentenza la quale, respingendo la declinatoria, giudichi ad un tempo del merito del contendere. Naturalmente il ricorso verserà sulle due parti che costituiscono l'insieme della lite, ossia impugnerà non solo la risoluzione adottata dai giudici di appello in ordine alla competenza, ma anche gradatamente i provvedimenti di merito. In tal caso se il gravame dovrà essere portato innanzi alla Corte di cassazione di Roma, sotto l'aspetto pregiudiziale della disputa intorno alla competenza, e per non scindere la continenza della lite, dovrete altresì attribuirle il giudizio del merito, malgrado che esso competa naturalmente ad un'altra Corte di cassazione costituita secondo il diritto.

In questo modo si verrebbero a violare flagrantemente i principii, ed a spostare interessi, e tutto per raggiungere lo scopo della creazione di questa quinta Corte di cassazione in modo che abbia a nascere a spese delle altre quattro!

Andiamo anche oltre.

Il progetto concordato mi ha fatto quasi ricordare quel volgare proverbio che dice che l'appetito viene mangiando. Sulle prime si era parlato dell'istituzione di sezioni temporanee da aggiungersi alla Corte di cassazione di Torino e di Napoli per mettere un freno all'arretrato dei ricorsi pendenti, se non per toglierlo del tutto, mentre ora si verifica in proporzioni bastantemente considerevoli presso quelle due Corti. Ma invece il progetto mette in seconda linea la creazione di queste sezioni, formandone oggetto di una semplice facoltà che attribuisce al Governo, subordinandola all'ipotesi che, istituita la quinta Corte, non sia essa nemmeno bastevole a fare sparire l'arretrato. Domando adunque se questo sia uno spedito che possa essere accettato indiscutibilmente, quando, invece di raggiungere senz'altro lo scopo di fare sparire, o per lo meno diminuire il cumulo degli arretrati, vi sostituisce quello della creazione della quinta Corte di cassazione, e rende puramente facoltativo pel Governo d'istituire o no le sezioni temporanee aggiunte alle Corti di Torino e Napoli?

E domando inoltre agli onorevoli membri della Commissione, ed anche all'onorevole ministro guardasigilli, che con quella ha concordato questo disegno di legge, istituite che si saranno le sezioni a Roma, non rimarrà ancora l'arretrato presso le Corti di cassazione di Torino e di Napoli, dal momento che si è già verificato per molte migliaia di ricorsi, che formano materia di molti anni di occupazione? E questi si renderanno indispensabili anche quando volesse adottarsi il sistema che ho già censurato, cioè che i giudizi già introdotti presso le suddette due Corti abbiano da essere sradicati e

trasportati alla Corte di cassazione di Roma, non solo col danno degl'interessi dei litiganti, ma anche di quelli delle finanze dello Stato, per le spese che verrebbero a sopraccaricarle, e prescindendo pure dagli inconvenienti che potrebbero derivare dalla remozione e dal trasporto degli atti, tra cui le dispersioni che ne potrebbero avvenire.

E qui aggiungo un'altra considerazione, per dissuadere la Camera dall'adottare la pericolosissima misura di distrarre le cause dalle Corti di cassazione presso delle quali si trovano attualmente introdotte, ed una tale considerazione io la desumo dalle stesse affermazioni di coloro i quali vengono lamentandosi che nella massima parte sono i processi di ricorsi quelli che rimangono tuttavia indecisi. Credo che la Camera vorrà convenire con me che queste cause possono essere molto più opportunamente giudicate dalle magistrature locali, anzichè da quella nuova che si vorrebbe costituire in Roma. Tratterebbesi insomma di ricorsi sporti in massima parte avverso sentenze proferite prima dell'attuazione dei Codici vigenti, coi quali ricorsi alleghinsi violazioni di leggi precedenti. Ora la magistratura nuova da crearsi in Roma potrà opportunamente mantenere l'osservanza delle leggi attuali, ma in quanto al conoscere della violazione delle leggi preesistenti, i provvedimenti transitori più convenienti a dismettere l'arretrato che si verifica come stralcio pervenuto dagli antichi tribunali, saranno quelli che, invece del tribunale di nuova creazione in Roma, chiamino a giudicarne le magistrature locali, come quelle che sono sostenute da coloro che nessuno potrà disconvenire che conoscono meglio di ogni altro le leggi che localmente preesistevano alla istituzione non solo della nuova Cassazione, ma ai Codici ed agli ordinamenti ormai comuni a tutto il regno.

L'onorevole Fusco ha pure già fatto osservare che la creazione della nuova magistratura in Roma nascerebbe sotto la suspicione di essere un tribunale del fisco, e che non debba ammettersi un tribunale speciale pel fisco, dappoichè tutti gli interessi debbono essere eguali innanzi alla legge, e dal momento che il fisco è eguale a tutti i privati, non è giusto costituire al fisco una condizione privilegiata, lasciando gli interessi dei privati esposti agli inconvenienti ai quali quello si vuole sottrarre. Ma l'onorevole Fusco non ha completato il suo concetto, perchè forse non ha messa attenzione all'ultima parte del progetto concordato; questo, sempre predominato dal desiderio di creare senza misericordia la nuova Corte di cassazione a spese di quelle esistenti, fra le altre disposizioni, oltre a quelle in virtù di cui il contenzioso elettorale ed il conten-

zioso delle imposte sarebbero sottratti a tutte le attuali Corti di cassazione e trasportati a quella da crearsi in Roma, contiene pure la disposizione per cui altrettanto avverrebbe pel contenzioso sull'applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose od altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'Asse ecclesiastico, ed infine le contravvenzioni alle leggi riguardanti le anzidette materie.

Tutte queste cause adunque rimanendo distratte dai loro giudici naturali per essere portate innanzi alla Corte di cassazione sedente in Roma, questa diventerebbe magistratura speciale per tutte le controversie in cui direttamente od indirettamente può essere interessato il Governo, togliendo ai privati contro cui questo litiga la guarentigia del giudice naturale, non pure quando si tratti di questioni concernenti l'imposta o l'elettorato, per le quali si invoca la necessità di una interpretazione della legge che torni comune a tutti, ma anche nella materia patrimoniale, in cui è assurdo privilegiare la condizione dello Stato in pregiudizio di quella dei privati.

Io, o signori, non temo certamente che una Corte di cassazione stabilita in Roma possa per poco compromettere la sua indipendenza, nel senso che, per trovarsi posta così immediatamente sotto la mano del Governo, abbia perciò da subirne incondizionatamente gli impulsi e le tendenze; ma nessuno potrà disconoscere che, quando questa Corte fosse quasi per privilegio investita dell'esame delle surriferite speciali materie, essa risentirebbe più da vicino le impressioni che derivano dal modo in cui sono discussi e valutati gli interessi del Governo là dove esso risiede.

L'onorevole Castagnola ha quasi affermato, come condizione *sine qua non*, che la magistratura suprema debba risiedere nella capitale, affinché, trovandosi così vicina al Parlamento, per l'interpretazioni delle leggi possa ispirarsi nelle discussioni che si fanno nel Parlamento.

Io mi permetterò al contrario di osservare che non vorrei che la vera, giusta ed imparziale interpretazione della legge dovesse risentire pregiudizio dall'adozione di un tale sistema; imperocchè il suddetto mio onorevole amico non potrà disconoscere che, procedendo le cose nel senso da lui desiderato, a lungo ne risentirebbe seria offesa quella separazione di poteri la quale forma una delle basi indispensabili su cui riposano gli ordini costituzionali. Io desidero che il potere giudiziario si mantenga libero ed indipendente, non solo dalle pressioni del Governo, ma anche dalla preoccupazione nascente dalle svariate opinioni che sono manifestate dai

membri delle Camere legislative nelle discussioni che hanno luogo nel Parlamento; rispettabili tutte, nessuna ragione vi potrebbe essere per determinare la prevalenza di talune di esse sulle altre, quando tutte vengono a confondersi e quindi a sparire nella loro sintesi finale, che è quella che costituisce la legge, la quale il magistrato è chiamato ad applicare secondo la interpretazione che deve attingerne dalla propria sua coscienza.

Nel fatto poi l'onorevole Castagnola non ha potuto dimenticare che la Corte di cassazione ha funzionato a Milano ed a Verona, ed anche attualmente funziona a Firenze, senz'altro in quelle città fosse la sede del Governo, e non per questo si è mai avvertito che ne fossero derivati inconvenienti da consigliare il richiamo di quelle Corti presso la sede del Governo. Dunque, nemmeno sotto questo aspetto gli argomenti addotti in sostegno del progetto possono ritenersi valevoli a farci precipitare la nostra risoluzione.

Finora ho esaminato la legge sotto il rapporto giuridico, ed altresì in quello economico e politico; rimane ad esaminarla nelle sue conseguenze finanziarie.

L'onorevole ministro, quando con l'originario progetto di legge suggeriva l'aggiunzione di due sezioni temporanee alle Corti di Napoli e di Torino, suggeriva eziandio il modo come provvedere al personale... e quanto al pagamento accennava alla possibilità di sostenerlo sul fondo delle economie che si fanno sugli stipendi del personale della magistratura giudiziaria; ma potrebbe adesso mantenere la medesima affermazione in presenza della creazione di una nuova Cassazione, oltre alla quale bisognerebbe pure provvedere alle sezioni da aggiungersi a quelle di Napoli e di Torino?

E, noti l'onorevole Castagnola, secondo l'ultimo progetto si vorrebbero istituire due sezioni di Corte di cassazione in Roma, vale a dire stabilirvi una Corte come tutte le altre, non già farne due sezioni appartenenti alla Corte di cassazione di Firenze. Occorrerà quindi nominare il presidente, il procuratore generale, tutto l'altro personale, compreso quello di segreteria e provvedere i locali e quanto altro abbisogna per l'impianto della suddetta nuova Corte di cassazione, per cui all'aggravio che verrà a risentirne lo Stato si congiungerà quello ancora della provincia e del comune. Ma, noti pure la Camera, che l'onorevole ministro guardasigilli nella sua relazione diceva qualche cosa di più: cioè che se non fossero bastate le anzidette economie per far fronte al di più della spesa, avrebbe potuto applicarsi una parte delle altre economie che vorremmo ricavare dal riordinamento e dalla riduzione della circoscrizione

giudiziaria attualmente esistente. Ma non è questa forse la tela di Penelope, in cui come d'ordinario anche in questo rincontro ci dovremmo involgere? Da un lato dovremo affaticarci per procurare all'erario quelle economie che sono pur troppo indispensabili, mentre, anche prima di averle raggiunte con la soppressione di magistrature superflue, ci affretteremo ad escogitare la creazione di un'altra novella, destinata ad ingoiarle per via del sopraccarico della spesa ad essa corrispondente!

Ecco, signori, a quali conseguenze ci condurrà il sistema che ci si propone!

Però, diceva l'onorevole Castagnola: ma insomma l'arretrato c'è, e voi non volete preoccuparvi dell'indispensabile bisogno di rendere più spedita l'amministrazione della giustizia?

L'onorevole Fusco vi ha già detto che l'arretrato oggi forse non deve essere guardato con quella preoccupazione con cui venne segnalato nei primi mesi di quest'anno; io, ignorando in quali condizioni si trovino attualmente le altre Corti di cassazione del regno, non pertanto non posso non attestare che presso la Corte di cassazione di Napoli, mercè l'opera solerte, intelligente e ferma del distinto magistrato il quale è stato chiamato a reggerla, l'arretrato va sensibilmente diminuendo, e con un provvedimento quale sarebbe quello delle sezioni temporanee potrebbe sparire ben più presto di quello che si suppone.

E qui mi occorre avvertire che quella grande moltitudine di ricorsi in materia correzionale che hanno in buona parte costituito l'arretrato di cui si tratta, si è già considerevolmente ridotta, e di continuo vieppiù si riduce per le ragioni già accennate dall'onorevole Fusco: anzi potrebbe forse sparire anche più presto se i rappresentanti del Governo si degnassero di rispondere nel senso che io desidero ad una interrogazione che colgo l'occasione di rivolgere ai medesimi per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo intorno ai giudizi per contravvenzioni alla legge della guardia nazionale. Questa oramai più non esiste; eppure rimangono ancora pendenti migliaia di ricorsi di coloro i quali, essendo incorsi in quelle contravvenzioni, credettero di sottrarsi alla pena conseguente, facendo uso del rimedio sospensivo del ricorso in Cassazione.

Adesso che cosa succede? Per dismettere più presto l'arretrato dei processi pendenti in Cassazione, si dichiarano irricettibili a tamburo battente, o si rigettano tutti quei ricorsi che per tanto tempo erano rimasti indiscussi. Ed è spiacevole conseguenza di questo provvedimento che il cittadino, il quale aveva mancato al servizio della guardia nazionale, forse per ragioni che potevano scusarlo, e

che aveva creduto di sospendere l'applicazione della pena col rimedio del ricorso, sperando persino di poterlo evitare per effetto degli indulti che di tanto in tanto venivano a condonarla, o a sopprimere quei procedimenti, trovasi invece esposto inopinatamente alle conseguenze della reiezione del suo ricorso, per effetto della quale i carabinieri si presentano alla porta della sua casa, lo arrestano, e specialmente a Napoli, sa l'onorevole guardasigilli dove lo conducono? al carcere della Concordia, in mezzo, non dico ai debitori, perchè molti possono avere la disgrazia di trovarsi debitori senza cessare di essere onesti, ma in mezzo altresì a malfattori che hanno ricovero anch'essi in quel carcere: e ciò perchè con la soppressione della guardia nazionale sono state soppresse le sale corrispondenti di prigione.

Ciò posto, io domando quale sia l'intenzione del Governo in presenza di questo stato di cose? Se in occasione di fausti avvenimenti d'ordinario ha saputo proporre la condonazione delle pene e la soppressione dei procedimenti, anche quando la guardia nazionale era nel suo pieno vigore, e quelle conferivano a mantenere la disciplina, adesso che la guardia nazionale è stata sciolta dovunque, e che la legge correlativa non ha più ragione di essere applicata, rimarranno non pertanto le pene che ne derivavano ed i processi corrispondenti, che servono solo ad aumentare il numero deplorato dei ricorsi pendenti, mentre non cessano di costituire una vessazione diventata oramai superflua ed insopportabile per i cittadini che non potevano mai prevedere che sarebbero venuti a trovarsi accoppiati coi malfattori? Ed è specialmente sotto questo punto di vista che io richiamo l'attenzione del Governo, il quale spero non vorrà essere contrario ai desiderii che ho manifestato.

Mi si permetta infine che io dichiaro esservi qualche altro rimedio del tutto indipendente da quelli che si suggeriscono, al quale per verità non ha pensato l'onorevole guardasigilli, del pari che neanche alla Commissione è venuto in mente di proporre.

Invece d'introdurre perenzioni e decadenze dai ricorsi per le quali si verrebbe ad urtare nello scoglio già da me accennato, perchè non si provvede con misure di ordine regolamentario? Che cosa è il ricorso in Cassazione se non un rimedio diretto ad invocare che sia mantenuta l'osservanza della legge? Dunque disponete che i presidenti delle Corti di cassazione stabiliscano di ufficio il ruolo delle cause che debbano essere discusse in ciascuna udienza, nella quale ancorchè non si presenti il difensore del ricorrente, la Corte debba ugualmente sentenziare.

L'onorevole Castagnola si è preoccupato della

perturbazione che pel lavoro della magistratura di Cassazione deriva dal fatto che le rinunzie dei ricorsi arrivano dopo che il processo si trovi già studiato dal relatore e dal pubblico Ministero. Tutto ciò si eviterebbe se venisse adottato il rimedio di cui ora ho fatto parola, che si riduce ad una pura disposizione regolamentare, per la quale forse non vi sarebbe bisogno neppure dell'intervento del potere legislativo; se essa fosse adottata, senza offesa dei grandi principii, e senza pericolo degli interessi che per incidente potrebbero essere colpiti dalla perenzione o dalla decadenza, si sarebbe contribuito a togliere l'ingombro, che se pure rimarrà tuttavia, più opportunamente potrà essere regolato allorquando, in occasione del riordinamento definitivo della suprema magistratura, si potrà provvedere con misure transitorie legalmente proposte e adottate nel fine di risolvere tutte quelle pendenze che d'ordinario sogliono rimanere come stralcio che lascia il passaggio da un sistema ad un altro. Ed in questa speranza, accettando in principio il provvedimento temporaneo, quale fu in origine proposto dall'onorevole guardasigilli, prego la Camera che voglia discostarsi da qualunque maggiore ampliazione, cui egli di accordo con la Commissione ha voluto di poi congiungersi, e mi riservo di proporre analoghi emendamenti allorchè si verrà alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sento che c'è l'onorevole Indelli iscritto in favore. Se vuol parlare...

INDELLI. Se il ministro vuol parlare prima...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parlerò dopo.

INDELLI. Sono dolente anch'io di dovermi dividere da alcuni miei amici della Camera nella discussione d'un progetto di legge a cui si fanno delle opposizioni, che io per verità non avrei potuto prevedere.

La Camera ricorderà che in occasione della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia fu invitato il ministro a provvedere agli enormi arretrati di certe Corti di cassazione.

L'onorevole Castagnola ha fin rammentato alla Camera gli incidenti della discussione. Il ministro guardasigilli nella tornata dell'11 febbraio presentò un progetto di legge per avere facoltà d'istituire due sezioni temporanee di Cassazione, l'una a Torino, l'altra a Napoli. La Camera dichiarò d'urgenza il progetto; ed essa fece anche qualche cosa di più, sempre per l'urgenza del progetto: invitò il presidente a nominare una Commissione, derogando al solito esame negli uffici. E questo progetto di legge fu accolto dalla Camera come un provvedimento

necessario, come quello che rispondeva ad un voto che la Camera stessa aveva fatto al ministro. (*Il deputato Capone pronunzia alcune parole*)

Questi termini diversi io non li vedo.

CAPONE. Domando la parola per un fatto personale.

INDELLI. Questo progetto di legge che il ministro presentava fu esaminato dalla Commissione (all'onorevole Capone risponderò a suo luogo). La Commissione alterò forse il progetto del Ministero? Nulla di questo.

E qui domando perdono all'onorevole Fusco: forse il calore della discussione gli ha fatto dimenticare l'articolo primo proposto dalla Commissione.

Che cosa domandava il ministro? Di essere autorizzato ad istituire provvisoriamente due sezioni temporanee di Cassazione, una a Torino e l'altra a Napoli.

E fin qui il progetto di legge, ritenuto una buona panacea, era accettato, era ottimo, non offriva nessun inconveniente. Lo ha detto l'onorevole Fusco: esso non pregiudicava la questione di principio, non pregiudicava la questione della terza istanza; era insomma un provvedimento temporaneo. Or bene, che cosa fece la Commissione per avere sconvolto questi rosei apprezzamenti?

La Commissione disse: io sono più prodiga del ministro; invece di darvi due sezioni, ve ne voglio dare quattro. Ecco l'articolo proposto dal ministro, ed ecco quello della Commissione.

Il ministro diceva:

« Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del regno, il Governo del Re è autorizzato a istituire una sezione temporanea presso ciascuna delle due Corti di cassazione di Napoli e di Torino per agevolare la spedizione degli affari penali e civili arretrati. »

La Commissione a sua volta dice:

« Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del regno, il Governo del Re è autorizzato ad istituire due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, che si intenderanno aggregate alla Corte di cassazione di Firenze, ed una sezione temporanea presso ciascuna delle due Corti di cassazione di Napoli e di Torino per agevolare la spedizione degli affari civili e penali. »

Lo splendido edificio è adunque crollato, tutti i salutarî principî sono rimasti vulnerati, solo perchè la Commissione è stata più prodiga del Ministero. La Commissione, ripeto, non ha creduto a quello che diceva il ministro, il quale sperava che con due sezioni temporanee si fosse potuto provvedere agli arretrati di Napoli e di Torino. No: la Commissione ne voleva quattro delle sezioni!

Questo fu il progetto della Commissione. E siccome di queste quattro sezioni una doveva essere a Torino e l'altra a Napoli, e nè Firenze, nè Palermo avevano bisogno di altro, le altre due sezioni s'istituivano a Roma. Dunque, signori, sono forse le due sezioni a Roma che hanno fatto andare Ilio in fiamme? Questi sono i fatti.

Quali intanto sono oggi i concerti presi tra la Commissione e il Ministero nel progetto concordato? Voi li avete letti. E la spiegazione è in parte nelle osservazioni fatte dall'onorevole Fusco, ripetute dall'onorevole Castellano.

L'onorevole Fusco ha detto: grazie alla alacrità dei nuovi magistrati della Corte di cassazione di Napoli, grazie agli impulsi dati dal Ministero, molti degli arretrati sono in parte riparati. È chiaro adunque che quando si son dovuti prendere gli accordi tra il ministro e la Commissione, questa, senza rinunciare alla sua proposta di istituire quattro sezioni, ebbe naturalmente a seguire il ministro nelle sue nuove previsioni intorno alla possibile disparizione degli arretrati.

Il ministro ha detto: lasciatemi sperimentare prima se l'alacrità maggiore spiegata dai magistrati delle Cassazioni possa, unitamente alle due sezioni di Roma, bastare a tener fronte agli arretrati.

Se ad onta di tutti questi mezzi lo scopo non sarà raggiunto, si istituiranno anche le due sezioni a Torino ed a Napoli. Infatti il progetto di legge autorizza il Ministero ad istituire le altre due sezioni temporanee, l'una a Torino, l'altra a Napoli; e sapete quando? Quando, dopo l'esperimento fatto delle due sezioni a Roma, e del maggior zelo ed alacrità delle Corti di Napoli e Torino, non si arriverà a riparare agli arretrati. Ecco quale è il vero stato delle cose. E se questo risulta dal progetto di legge e dalla dizione degli articoli, io domando: cosiffatte opposizioni, le quali ci cacciano in un dedalo legislativo in materia di Cassazione, da cui non saremo per uscire, che cosa vogliono significare?

Ho sentito a parlare (e mi sbrigo brevissimamente di questa prima parte della discussione) di violazioni di legge ed anche d'incostituzionalità, qui, nella Camera, da noi che facciamo le leggi. Ma notate, o signori, che quell'articolo del progetto, contro cui l'onorevole Castellano tanto si è mostrato avverso, quell'articolo era nel primitivo progetto ministeriale, che tanto infiammava gli amori dei miei amici. Se quindi quel progetto di legge allora era buono, ad onta che contenesse questi articoli sulle perenzioni e abbreviazioni di termini, ecc., come mai ora diventa cattivo, sol perchè due altre sezioni si vogliono istituire a Roma?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

Intendiamoci bene, questa e non altra è la questione.

Risponderò ad un argomento dell'onorevole Fusco che la riassume intera. L'onorevole Fusco ha detto: supponete che si istituiscano due sole sezioni di Corte di cassazione a Roma secondo il progetto di legge, perchè il resto è facoltativo; se le due sezioni a Napoli ed a Firenze non bastavano a riparare all'arretrato, basteranno forse quelle di Roma?

Io ritorco l'argomento: ma se due sezioni allora vi bastavano, ed erano il *non plus ultra* dei vostri desiderii, perchè queste due sezioni, che oggi sarebbero a Roma invece di essere sul Sebeto e sulla Dora, non basteranno più?

Invece esaminiamo il concetto generale della legge, l'idea informatrice del progetto. L'onorevole Castagnola ve ne ha ricordato tutta la storia: vi è stato un progetto De Filippo, un progetto Raeli, un progetto De Falco. Dopo venne fuori la terza istanza, e tutto rimase paralizzato. Non rimaneva dunque che lo *statu quo*. Ma ecco che il ministro di giustizia fu chiamato in causa nella discussione dei bilanci contro lo *statu quo*. Per forza adunque ad una determinazione bisognava venire: e se il mezzo non poteva essere che un provvedimento provvisorio, a questo provvedimento provvisorio tende appunto la legge attuale.

Ho sentito a dire che questa legge indirettamente, distraforò, violerebbe il principio della grande questione che si agita tra i cassazionisti e i partigiani della terza istanza. Permettetemi, signori, che io vi dica una cosa. Ormai questa specie di pregiudiziale qui nella Camera non potrebbe essere più posta innanzi, perchè appunto l'onorevole ministro della giustizia ha, non ha guari, presentato un progetto di legge, che pare nei suoi intendimenti voler essere l'amalgama fra i due sistemi. Ma, da banda gli equivoci; per potere giungere a rovesciare il sistema della Cassazione, notate che dobbiamo rovesciare gran parte del nostro edificio legislativo.

Ricordatevi che tutti i nostri Codici sono poggiati sul sistema della Cassazione. Così la legge provinciale e comunale, così le leggi di registro e di bollo, le tariffe, tutto, ripeto, il nostro edificio è poggiato sul sistema della Cassazione. Lo potete rovesciare, ma finchè non lo farete, non ci negate l'*uti possidetis* delle nostre istituzioni. Altrimenti i partigiani della terza istanza farebbero come coloro i quali avendo un braccio di meno, per poter meglio manovrare si tagliano l'altro. No, non è questo il mezzo di andare innanzi.

Lo ripeto, finchè le due sezioni erano progettate in Napoli l'una, a Torino l'altra, venivano accettate;

oggi che lo sono in Roma, vengono respinte come lesive di ogni principio. Questo è il significato vero delle opposizioni degli avversari della legge.

Ma io vi dirò ancora: ho sentito a parlare di statistiche giudiziarie. Veggo qui il relatore del bilancio di grazia e giustizia. Io gli ho domandato qualche notizia, che mi era indispensabile in questa discussione. Ma sapete voi dove andiamo? Ad onta di quello zelo, di quell'alacrità spiegata dai magistrati, di cui tanto si è parlato, e che alcune volte potrebbe riuscire se fosse spinta più oltre, me lo perdonino, a quello che in Napoli dicesi il *truglio*... (Interruzioni del deputato Capone)

Io non attacco...

CAPONE. Domando la parola per un fatto personale.

INDELLI. Io non attacco nessuno, e tanto meno i magistrati.

PRESIDENTE. Onorevole Capone, non interrompa.

INDELLI. Ripeto, io non attacco nessuno, onorevole Capone. Se ella è troppo eccitabile, le dirò come dice il proverbio: tu vai in collera? Dunque hai torto.

Si è adunque dovuto ricorrere ad un mezzo che non può essere nel sistema ordinario e nella buona giustizia.

Oltre a ciò voi sapete qual è l'aumento annuale.

Facciamo per poco l'ipotesi beata che sia sparito tutto l'arretrato. Ebbene, dalle statistiche risulta questo che, tolto anche l'immenso arretrato, come se avessimo fatta casa netta, il solo aumento annuale è sì forte, che in nessun modo voi giungereste a dominarlo coi mezzi che avete.

Ed anzi sono certo che, dopo che avrete votato questo progetto di legge, il ministro, fra due mesi sarà obbligato per forza, oltre le due sezioni a Roma, d'istituire le due sezioni temporanee, l'una a Napoli e l'altra a Torino. Se le cifre dicono la verità, persuadetevi, con quelle cifre di arretrati non si va avanti.

Si è anche vivamente attaccata la legge per certe attribuzioni speciali che sarebbero date alle due sezioni di Roma.

Ma, o signori, se ho ben inteso, gli oratori si mostrano quasi tutti partigiani della Cassazione unica.

DELLA ROCCA. Come, quasi tutti?

INDELLI. Ella non è per la Cassazione?

DELLA ROCCA. Niente affatto.

INDELLI. Io, concittadino di Nicola Nicolini, mi vanto di essere partigiano della Cassazione.

E se noi dobbiamo avviarci all'unificazione della Cassazione, almeno secondo i nostri desiderii, è indispensabile fare degli avanzamenti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

Ritengo che ci sono dei diritti e delle pendenze, le quali interessano più direttamente l'uguaglianza dei cittadini. E sono tutte quelle questioni che si rannodano al diritto pubblico del regno; trattasi, come vi ha detto l'onorevole Castagnola, dell'uguaglianza tra i cittadini e tra i contribuenti.

Non si tratta qui di rapporti tra privato e privato, di rapporti tra un contendente e un altro; ma di quanta parte dei miei redditi io debba pagare allo Stato, e quanta parte ne deve pagare un altro che è cittadino come me, uguali entrambi innanzi alle leggi.

Ora la molteplicità delle Corti di cassazione, nel loro vario modo di vedere, rispettabile sempre, potrebbe distruggere o squilibrare nel paese questa uguaglianza tra i cittadini.

Lo stesso è a dirsi delle questioni in materia elettorale.

In siffatta materia si tratta di vedere se gli elettori miei e quelli dei miei avversari che ci mandano a sedere in quest'Aula, sieno stati giudicati con gli stessi criteri, iscritti con le stesse capacità. E così a mano a mano il concetto dell'unità della Cassazione comincia ad acquistare quello sviluppo necessario e graduale, senza cui non ne saremmo mai a capo. Si comincierebbe con queste prime attribuzioni, che sono quelle derivanti dal diritto pubblico.

Ma ad ogni modo, signori, torno a dire all'onorevole Castellano e all'onorevole Della Rocca, che pare si preoccupino tanto delle questioni di principio, che esse non vengono in campo sino a che non sarà riordinata, dice il progetto di legge, la suprema magistratura del regno. Se dunque la questione rimane impregiudicata, se con questo progetto di legge si creano non due ma quattro sezioni per provvedere agli arretrati, se si tratta di provvedimenti non definitivi, ma provvisori, se finalmente certe attribuzioni speciali sono nel carattere, nell'indole dei diritti stessi i quali sono sperimentati, perchè relativi al concetto dell'uguaglianza innanzi alle leggi d'interesse generale dello Stato, io non vedo quali possano essere le opposizioni a questa legge. Permettetemi che io concluda con una sola osservazione.

Molti di voi conoscono che io fino a poco tempo indietro mi onorava di appartenere alla magistratura. E ciò ricordo innanzitutto all'onorevole Capone, il quale non può pensare che io possa dire cosa la quale riesca disdicevole, o men che rispettosa verso una corporazione a cui mi legano i miei precedenti. Ora, io non credo a tutte queste influenze sinistre di cui si mena rumore, e che vi-

zierebbero nella sua indipendenza la Cassazione nella capitale.

Non solo divido l'idea dell'onorevole Castagnola intorno alla necessità che la Cassazione sia nella capitale, ma vi scorgo un'altra ragione oltre quella che egli ha addotta. Sono stato consigliere a Roma: e non ricordo mai di essermi sentito tanto libero quanto essendo magistrato nella capitale. Vi è una facile spiegazione: qui noi abbiamo il controllo efficace della stampa, del Parlamento, della opinione generale del paese; qui vi è un ambiente in cui è difficile che le istituzioni siano più facilmente che non altrove falsate; nella sede dove tutti i principii di libertà hanno la loro sorgente più viva la loro esplicazione costituzionale, essi sogliono sempre mantenersi più puri. L'esperienza mi ha dimostrato che i pericoli delle influenze, i pericoli della diminuzione d'imparzialità e d'indipendenza crescono a misura che i magistrati si allontanano dal centro direttivo. E sapete perchè? Mi osservava una volta un ministro, che i prefetti e i procuratori generali della capitale hanno la quarta parte dell'influenza che esercitano altrove. Non vi è solamente il Governo, ma, ripeto, vi sono tutti i mezzi coi quali il sistema del controllo costituzionale è largamente sviluppato.

Secondo queste idee, o signori, io non intrattendomi intorno ai particolari della legge, i quali dovranno formare argomento della discussione degli articoli, dichiaro che le darò il mio voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Capone ha facoltà di parlare.

Intende parlare il signor ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho sentito che l'onorevole Capone ha domandato la parola per un fatto personale... Mi riservo.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Capone.

CAPONE. Ho domandato due volte la parola per un fatto personale e mi vi atterro strettamente, tanto più quanto circa il merito della legge dichiarai già, allorchè in principio dell'anno corrente ed in occasione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia si toccò la questione degli arretrati a carico delle varie Corti di cassazione del regno, che mi sarei astenuto dal votare per motivi che tutti nella Camera possono comprendere ed apprezzare.

La cagione del mio fatto personale la dette due volte l'onorevole Indelli prima, quando volle riassumere il risultato della succitata discussione alla quale, mio malgrado, fui costretto prendere una parte rilevante; e una seconda fiata, quando alludendo all'ingente lavoro fattosi dalla Corte di cassazione di Napoli, usò un vocabolo che non posso lasciar passare inosservato. La Camera quindi per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

metterà che dica poche parole di rettificazione e per respingere qualificazioni per lo meno inesatte, anzi ingiuste.

Primamente l'onorevole Indelli pretese affermare che l'attuale progetto di legge quale oggi ce lo presenta la Commissione sia il risultato dei desiderii espressi dalla Camera nella discussione della quale feci cenno or ora. Mi perdoni, onorevole Indelli, il progetto di legge che abbiamo fra mani è precisamente il rovescio di quello che allora prescrisse la Camera.

In vero il lavoro della Giunta oggi in discussione è la sintesi del discorso che l'onorevole Mancini pronunziò in quell'occasione. Or fu appunto in questa occasione che l'onorevole guardasigilli levossi con quella vivacità, forza e brio che gli sono abituali, e rifiutò nettamente quel concetto dell'onorevole Mancini. Egli disse aperto: « no, onorevole Mancini, io non mi lascerò mai trarre sul terreno che volete prepararmi per creare una quinta Cassazione. »

E così parlando respinse, l'onorevole guardasigilli, tutte quelle ragioni medesime che oggi si presentano alla Camera come buone e convenienti. Vede quindi l'onorevole Indelli che la rammentata discussione del principio dell'anno corrente menò a tutt'altro risultato da quello affermato da lui.

INDELLI. Domando la parola.

CAPONE. Ciò è poi tanto più vero, quanto quella discussione medesima si chiuse col seguente ordine del giorno, proposto da me e votato dalla Camera, circostanza cotesta che giustifica vieppiù il perchè abbia io chiesta la parola per un fatto personale. Adunque ebbi io l'onore di proporre e la Camera accettò la seguente formola d'ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli (che erano quelle di respingere assolutamente l'idea propugnata dall'onorevole Mancini), e confidando di vederle recate al più presto possibile in atto, passa all'ordine del giorno. »

Fu questo adunque e non altro il voto della Camera. Siccome non voglio annoiarla ripetendo ora le parole dal guardasigilli pronunziate in quella occasione, ma che ognuno può rileggerle nella tornata del 20 gennaio 1875, così mi limito a rammentare che secondo l'onorevole ministro, senza ricorrere all'enormità della creazione di una quinta Cassazione, vi era modo di togliere l'ingombro degli arretrati.

Questo fu il risultato della rimentovata discussione, e non quello che presentò poco fa l'onorevole Indelli.

Quindi non è da stupire, se trovandosi oggi la

Camera innanzi un controprogetto concordato col medesimo guardasigilli, che allora ne respinse risolutamente il concetto, e quindi disforme affatto dal voto emesso allora, oggi quel progetto concordato torni di sorpresa e meraviglia a molti dei colleghi nostri. Ma checchè sia di ciò, certo è che l'onorevole Indelli rammentò male anche il precedente voto della Camera.

Veniamo alla seconda parte.

L'onorevole Indelli, alludendo all'enorme lavoro che si fece nell'anno in corso e si fa tuttora nella Corte di cassazione di Napoli, lo qualificò con una turpe parola borbonica, e lo disse quasi *truglio*.

Ora chi è napoletano e ricorda i tempi pessimi dei quali fu proprio cotesto indegno vocabolo, sa che serviva a denominare pretesi giudizi senza forme, senza quasi alcuna delle formalità legali, indispensabili garentie di ogni onesta e leale giustizia.

Ora, come può l'onorevole Indelli, anche in tuono di semplice ipotesi, e da onesto uomo qual egli è, trovar conveniente quel brutto vocabolo a proposito del coscienziosissimo lavoro della Corte di cassazione di Napoli? Come mai può egli improntare ai fasti borbonici quel vocabolo e quasi affibiarlo come proprio di un lavoro tanto continuo ed incessante quanto diligente e coscienzioso, e dirlo *truglio*?

INDELLI. Non ho detto questo.

CAPONE. Abbia pazienza, onorevole Indelli, ciò è proprio qualche cosa d'indegno e d'ingrato verso magistrati la cui abnegazione nell'adempimento dei propri doveri può forse emularsi, ma non vincersi! (*Interruzione*)

INDELLI. Ma se non ho detto questo.

CAPONE. L'onorevole guardasigilli di sicuro dirà con maggior autorità di me, qual fu e qual è lo zelo dei miei colleghi e da quali successi coronato nel soddisfare ai suoi eccitamenti ed ai desiderii manifestati da questa Camera. Egli si vi dovrà dire come fin sotto i calori canicolari della state ultima, prolungando assai le udienze e spingendole qualche volta fino alle sei pomeridiane, siasi indefessamente continuato fino ad oggi, e continuasi tuttora con perseveranza grandissima quel lavoro pel quale si potè quasi già togliere via l'arretrato enorme di migliaia di processi correzionali e criminali che pendevano a peso di quel supremo collegio. Ebbene, è possibile che dopo di aver lavorato in tal maniera, debba la Corte suprema di Napoli sentir rivolgere al suo indirizzo il vocabolo *truglio*, e sentir parlare di danneggiata giustizia?

Io prego l'onorevole Indelli di prendere prima notizia esatta del come procedasi da quel magi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

strato innanzi di discorrere dell'opera sua colle frasi da lui adoperate.

Mi permetta ora la Camera di accennare brevemente il metodo per mezzo del quale si potè compiere tutto quel che fu fatto fin oggi dalla Corte di cassazione di Napoli.

Fu detto già ed è indubbiamente noto a tutti gli intendenti di cose giudiziarie come in gran parte, anzi l'immensa parte dei processi che ingombrano gli archivi delle Corti di cassazione di Napoli e di quella di Torino siano ricorsi prodotti in generale a solo fine di perdere tempo per scansare la pena, ovvero procrastinarne almeno la espiazione. Codesta sorta di ricorsi mancano quasi sempre del deposito, mancano di certificati d'impossidenza, ed in breve trovansi sprovvisi dei requisiti estrinseci che le leggi di procedura richiedono per renderli discutibili e valutabili. Allorchè ricorsi di tal fatta sono restati giacenti per mesi e mesi, ed anche per anni ed anni negli archivi senza che l'interessato ne abbia curata la discussione, od almeno di metterli in istato da rendere possibile cotesta discussione, è manifesto ad ognuno che la loro dichiarazione di decadenza riducesi a mera formalità, e basterebbe per essa un semplice lavoro di cancelleria. Ma siccome anche codesta dichiarazione di decadenza è una sentenza, il magistrato supremo di Napoli, prima di pronunziarla, conformemente alla legge, indipendentemente da quel lavoro preparatorio di cancelleria, scoperò i processi discutibili, e tutti quelli che comunque potessero meritare un esame.

Pocchia formò di mano in mano un ruolo esatto che tenne affisso al pubblico per un mese almeno, affinchè chiunque fosse interessato potesse o provvedere nei modi di legge, o domandare differimento e dilazione ed ogni altro provvedimento che credesse utile a preparare l'esame ponderato del ricorso.

Avuto riguardo alle circostanze la Corte di cassazione di Napoli usa largheggiare nelle facilitazioni richieste dalle parti ricorrenti, e si è giunti ad accordare sino a quattro ed a cinque differimenti sulla più semplice istanza. Così conciliò la rapidità del lavoro coll'interesse dei ricorrenti, ed ormai la prova ribocca per affermare che la giustizia (scopo supremo di ogni magistratura) ne fu soddisfatta, e glorificata. È ad un procedimento sì scrupoloso che puossi attagliare l'indecente vocabolo di *truglio*? Ed è in faccia ai risultati universalmente applauditi dal foro e dal paese che puossi parlare di denegata giustizia?

Dopo ciò prego l'onorevole Indelli ad essere più esatto nel definire e giudicare la maniera di procedere, ed il lavoro immenso ed il patriottico servi-

zio che compie con tanta abnegazione la Corte di cassazione di Napoli. Altrimenti ripaga quei magistrati di enorme ed indegna ingratitudine.

INDELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, su che intende parlare?

INDELLI. Io sono stato accusato di avere fatto una indegna definizione..

PRESIDENTE. Parlerà a suo turno.

INDELLI. La parola *truglio* l'ho pronunziata io, e posso spiegarla; l'interpretazione *turpe* è dell'onorevole Capone, e se la tenga chi l'ha fatta perchè gliela respingo.

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, se è per un fatto personale che intende parlare la prego d'accennarlo.

INDELLI. Per un fatto personale.

Innanzitutto debbo rettificare le inesatte affermazioni dell'onorevole Capone. Io non ho mai sognato di dire cosa contro la Corte di cassazione di Napoli, dove, o signori, sono magistrati coi quali io sono legato da vecchi vincoli, non solo di stima, ma di vero affetto. Ed aggiungo che proprio la sezione penale è presieduta da un magistrato che è un'antica mia venerazione. Se perciò l'onorevole Capone non si fosse fatto trascinare dalla passione contro questa povera legge, non avrebbe convertite le mie ipotesi e le mie argomentazioni in definizioni ingiuriose, che sono proprio lontanissime per sistema dalle mie abitudini.

Ma forse l'onorevole Capone ha voluto insinuare in un preteso fatto personale tutta una spiegazione che sentiva il bisogno di dare alla Camera. Per parte mia dirò solo che ho ricordato che, secondo i calcoli della Commissione, sopra 27,000 processi, in dieci mesi se ne sono sbrigati 21,000. Perciò ciascuno dei consiglieri della Corte di cassazione di Napoli ne avrebbe sbrigato non so quante centinaia per giorno.

Ciò è degno dei maggiori elogi.

Ma siccome questo lavoro, ad onta delle spiegazioni date dall'onorevole Capone, esce troppo dalle proporzioni ordinarie, e può per conseguenza allarmare coloro i quali debbono vegliare alla esatta esecuzione delle leggi dello Stato, io diceva che spingendosi troppo oltre lo zelo così per se stesso lodevole di quei consiglieri, potrebbe avvenire che degenerasse in altri maggiori inconvenienti.

Quanto poi, o signori, a quello che ho detto della discussione intorno al bilancio della giustizia nel gennaio del corrente anno, l'onorevole Capone mi ha fatto intrattenere di sè in quella discussione al di là di quello che io mi vi sono realmente intrattenuto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

Ho detto che tutti domandavano dei provvedimenti, ma di qual genere non l'ho specificato. Pur troppo io conosceva di avere da fare con avversari ardenti, e mi sono munito del resoconto di quelle tornate. Che l'onorevole Capone, che l'onorevole Castellano, che l'onorevole Fusco vogliano definire la legge per quinta Cassazione, padronissimi. Per parte mia tengo alla dizione della legge, che dice: *provvedimenti provvisori*. Il che vuol dire che si tratta di sezioni temporanee.

E siccome in quel tempo non si parlava ancora della sezione a Roma, si proponevano queste sezioni temporanee a Napoli e a Torino. L'onorevole Capone diceva così nella tornata del 27 gennaio: « Liquidate con provvedimento legislativo i vecchi ricorsi anteriori al 1866, tuttora pendenti presso le Corti supreme di Napoli e di Palermo. Siate meno teorici, ed aggiungete le sezioni dei ricorsi almeno in Napoli ed in Torino. »

Cosicchè l'onorevole Capone proponeva dei provvedimenti, proponeva l'aggiunzione anche della sezione dei ricorsi, di cui egli è partigiano. Questo egli disse. Io aveva sorvolato appena sul suo nome, nè aveva mai detto di qual genere di provvedimenti parlasse. Qui vi è la Camera, vi è la stenografia che possono farmi ragione più che oggi non abbia fatto l'onorevole Capone. Ho finito.

MANCINI. Mi sarei astenuto dal prendere parte a questa discussione generale; ma da un lato l'onorevole Indelli ha fatto diretto appello alla Sotto-Commissione del bilancio di grazia e giustizia, la quale, per organo del suo operoso relatore, trovasi avere raccolte minutissime notizie statistiche anche sopra l'ultima condizione in cui si trovano gli affari presso le Corti di cassazione di Napoli e Torino, ecc.; e di più l'onorevole Capone mi dice autore di una proposta, la quale sarebbe stata dal voto della Camera respinta nella precedente discussione del bilancio, mentre in vece l'onorevole Indelli afferma l'attuale progetto di legge essere frutto degli studi dopo quella proposta intrapresi in esecuzione di un voto manifestato dalla Camera.

Mio dovere anzitutto è di ristabilire la verità.

Cominciando da quest'ultimo dissenso tra i due oratori, la verità è che quando io nello scorso gennaio annunciai il concetto di stabilire, almeno provvisoriamente, alcune sezioni della Corte di cassazione in Roma, la prima impressione che ne ricevè l'onorevole guardasigilli fu quella che si trattasse di creare permanentemente una quinta Corte di cassazione, e vi si oppose; e sotto l'influenza di questa impressione ben si comprende che egli si credesse in ragione di farlo. Io protestai che tale non era il mio intendimento; ma allora discutevasi

il bilancio, e non era quella la sede opportuna di una discussione che potesse chiarire le idee appena abbozzate; e fu solo deliberato che, preso atto dell'urgenza evidente riconosciuta ed ammessa da tutti, il ministro intraprendesse diligenti studi per venire a proporre al più presto possibile alla Camera dei provvedimenti almeno transitorii per restituire alla giustizia la sua efficacia, la quale affatto mancava se i litiganti dovevano aspettare lustri e decenni prima di vedere pronunziato definitivamente sopra i loro gravami.

L'onorevole guardasigilli assunse l'obbligo di consacrare a tale argomento i più accurati studi, ed in questo senso soltanto la Camera deliberò quel suo ordine del giorno.

L'onorevole ministro guardasigilli ha mantenuto la promessa. Ma ad onore del vero debbo anche aggiungere, che quando egli è intervenuto nel seno della Commissione, non si è adagiato con molta facilità al sistema dell'odierno progetto concordato tra il Governo e la Commissione; ma desso è stato il risultamento di lunghe e gravi disputazioni, in seguito alle quali per reciproche concessioni si è finito per riconoscere che fosse conveniente e preferibile, come il migliore dei provvedimenti temporanei e transitorii, quello che oggi è sottoposto al giudizio vostro.

Per ciò che riguarda l'invito alla Sotto-Commissione del bilancio, cui ho l'onore di presiedere, non risponde al vero l'affermazione che il numero degli affari, specialmente presso la Corte di cassazione di Napoli, si trovi oggi di molto diminuito, sì che lo stato di cose deplorato nello scorso anno siasi grandemente modificato. Al contrario io sono in grado, appartenendo alla Sotto-Commissione del bilancio di grazia e giustizia, di comunicare alla Camera anticipatamente alcune delle importantissime cifre statistiche, delle quali a suo tempo si avrà più ampia cognizione nella relazione che sarà presto distribuita.

Esaminiamo anzitutto lo stato degli affari civili. Nella Corte di cassazione di Napoli le cause civili sopravvenute negli ultimi undici mesi sono state 1301.

Quanto però agli affari giudicati ed esauriti nello stesso periodo di tempo, malgrado le prove straordinarie di attività e diligenza, di cui conviene dare il merito all'impulso energico del guardasigilli ed al novello presidente posto a capo di quel collegio, con tutti questi sforzi non si è riuscito che a giudicare 582 cause, comprendendo in questo numero anche i recessi e le decadenze. Ora, se l'aritmetica non inganna, dal nuovo carico dell'anno in 1301 cause togliendone 582, delle sole cause nuove

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

introdotte in quest'anno ne rimangono tuttora 449, cioè poco meno della metà, non ancora discusse e decise; e per ciò che riguarda l'enorme cumulo degli anni precedenti, non una sola causa, o signori, di questo immenso arretrato, che diede occasione alla vostra precedente deliberazione nello scorso gennaio, ha potuto essere esaminata e giudicata.

Le condizioni della Corte di cassazione di Torino non sono meno anormali; dappoichè i ricorsi civili introdotti nell'anno sono stati 755; gli affari esauriti, comprese le decadenze e i recessi, furono 393; dunque rimangono tuttora non discusse cause nuove 362, ben inteso oltre tutto l'immenso arretrato. Questo è lo stato degli affari civili davanti le cennate due Corti di cassazione.

Ora volgiamo uno sguardo agli affari penali.

Io sono dolente che l'onorevole Capone abbia dato un'interpretazione sinistra, e non so quanto esatta, ad una parola sfuggita nel calore della improvvisazione dal labbro dell'onorevole Indelli. Sotto il cessato regime in Napoli si chiamavano decreti di *truglio* certi provvedimenti di carattere legislativo, perchè emanavano da chi in sè raccoglieva l'esercizio di tutti i poteri, con cui si volevano liquidare rapidamente e straordinariamente e sgombrare i copiosi arretrati giudiziari. Per esempio, di fronte alle nostre presenti condizioni eccezionali, sapete ciò che avrebbe fatto il Governo Borbonico? Avrebbe investito di poteri eccezionali Commissioni straordinarie, o sezioni di tribunali, acciò senza bisogno di completa osservanza di termini e forme di giudizio, avessero spedito economicamente gli affari accumulati.

Codesti adunque erano provvedimenti legislativi, benchè al certo non imitabili da un Governo libero, custode della legalità, nel quale le leggi impongono sempre e continuamente la loro piena ed esatta osservanza.

Pertanto è chiaro, l'onorevole Indelli avere soltanto voluto dire che in Napoli sono state in quest'anno rapidamente disbrigate moltissime cause. Ed io aggiungerò che sono persuaso della grande diligenza e scrupolosità che in quest'opera hanno dovuto adoperare quei magistrati, perchè mi sono garantiti della maggiore esattezza nell'adempimento di così gravi doveri i nomi specialmente dell'eminentissimo magistrato posto attualmente a capo della sezione penale della Corte di cassazione napoletana, che è il Ciampa, e dell'avvocato generale La Francesca suo precipuo cooperatore, che io stimo due modelli di magistrati per integrità e per sapere.

Vediamo nondimeno quale risultato si sia ottenuto, benchè se ne meni tanto vanto. Si sono decisi nientemeno che 23,943 affari; e certamente è que-

sta una cifra meravigliosa ed enorme. Ma andiamo a decomporla. Negli affari criminali si sono dichiarate 1088 decadenze di ricorsi; negli affari correzionali ben 21,148 decadenze. Dunque, sommando insieme queste due cifre, esse rappresentano la quasi totalità degli affari spediti. Ma qual è il numero vero e reale delle cause penali discusse e giudicate sul merito dei ricorsi? Nella materia criminale furono decise in merito 748 cause, e nella materia correzionale 959; a mio avviso, queste due cifre costituiscono il più alto ed estremo limite di ciò che possa sperarsi dal più attivo ed operoso servizio di un tribunale supremo, lavorando ben lunghe ore in ciascun giorno, ed anche nella stagione canicolare.

Risulta però dalle ricevute informazioni che gli affari tuttora pendenti non sono più materia di decadenze e di semplici materiali rassegne di cancelleria; ciò che rimane è la parte di ricorsi veramente meritevole di una discussione sull'intrinseco valore e sussistenza dei proposti motivi. E qual è questo residuo di affari criminali e correzionali che ancora rimasero pendenti avanti la Cassazione di Napoli alla fine di novembre 1875? Esso è di non meno di 8395 cause. Qui non vi lusingate che si possa applicare lo stesso rapido procedimento, che consiste nel gettare uno sguardo sul processo per riconoscere la mancanza del deposito, o la tardività del termine, od altro di quei materiali inadempimenti che obbligano a pronunciare la decadenza; no, sussistono tuttora in arretrato circa 9000 cause penali, le quali hanno bisogno di essere pazientemente discusse e decise; più altri 449 ricorsi civili sopravanzanti su quelli introdotti nell'anno, oltre tutto il formidabile arretrato dei ricorsi civili accumulato negli anni anteriori.

Io dunque credo, o signori, potersi a ragione concludere che, pur facendo plauso al molto che si è fatto in questi ultimi mesi presso la Corte di cassazione di Napoli, lo stato delle cose non è sensibilmente cangiato. Noi ci troviamo ancora di fronte a quei medesimi gravissimi inconvenienti che deplorammo nell'anno scorso, con un insegnamento di più, quello cioè che i rimedi ai quali taluni sperarono di affidare la cura di questo male, sono stati sperimentati inefficaci ed insufficienti, e che è necessario ricorrere ad altri mezzi più radicali e meglio idonei per provvedere in qualche modo ad un bisogno assoluto della giustizia.

Così l'urgenza della legge attuale non è scemata, è anzi meglio giustificata. Che cosa in fatti in questa legge si propone? Si propone di creare due semplici nuove sezioni temporanee di Corte di cassazione. Questo principio, se ho bene udito, è accet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

tato da tutti, anche da coloro tra i nostri colleghi che elevarono osservazioni in contrario; tanto è ciò vero che, o create queste due sezioni, una a Torino ed un'altra a Napoli, o le create entrambe in Roma, l'aggiunzione temporanea ai vecchi organici è la stessa; resta solo a ricercare se vi siano ragioni le quali possano indurre, una volta che debba farsi l'aggiunzione di queste due sezioni, a preferire, per ragioni *giudiziarie* e per ragioni *politiche*, piuttosto la città di Roma che le altre due sedi già provvedute delle rispettive Corti di cassazione.

Non è dunque vero, mi si permetta rispondere alla prima delle obiezioni, che si tratti, così come è oggi ridotto il progetto, di creare una quinta Corte di cassazione, non solo perchè essa non sarà permanente e si tratta di sezioni temporanee, ma anche perchè queste sezioni non dovranno avere nè un quinto primo presidente, nè un quinto procuratore generale in capo, ed essendo semplicemente due sezioni annesse alla Corte di cassazione di Firenze, non avremo niente di più, niente di meno, e dal lato della spesa, e sotto tutti gli altri aspetti, di quello che avremmo laddove in vece una di quelle sezioni si aggiungesse alla Corte di cassazione di Torino ed un'altra alla Corte di cassazione di Napoli. Perciò non è esatto battezzare questa creazione col nome pomposo, e per alcuni ripugnante, di quinta Corte di cassazione.

D'altronde in tutti i precedenti progetti di legge sull'istituzione dell'unica Cassazione, la Camera lo sa meglio di me, perchè ha dovuto farne lo studio, non ve ne ha alcuno in cui non siasi sempre ritenuto, che contemporaneamente ad una Corte di cassazione, ancorchè definitiva e permanente, da istituirsi in Roma, per alcuni anni dovessero benanche lasciarsi sussistere nelle sedi attuali anche le altre quattro Corti di cassazione. Se voi percorrete il progetto di legge dell'onorevole De Filippo del 1868, il progetto Raeli del 1871, il progetto De Falco del 1872, e lo stesso ultimo progetto dell'attuale guardasigilli del 1875, troverete che tutti questi progetti lasciavano vivere, come una necessità pratica, per un certo tempo tutte queste Corti di cassazione, altrimenti la Corte unica si troverebbe in un momento così aggravata ed oppressa dall'ingombro di enormi arretrati, da soccombere sotto questo peso, e da riuscire impari a potere mai più costituirsi in grado di poter soddisfare ai bisogni della giustizia.

L'onorevole mio amico Castellano, con somma mia meraviglia, ha detto: In questo modo, quando voi trasporterete avanti un nuovo tribunale una parte delle cause già pendenti avanti le Corti di cassazione di Napoli e di Torino, violerete il divieto costituzionale di distogliere i cittadini dai loro giu-

dici naturali! Ma l'obiezione non ha ombra di fondamento, allorchè interviene una nuova legge modificatrice delle competenze precedenti, sia rispetto ad alcune speciali *materie*, sia quanto alle *circoscrizioni territoriali*, in quanto verrà distaccata una parte del territorio delle altre Corti, e spero che si avvertirà come siasi ciò fatto con la più grande imparzialità, ponendo a contributo tutte le altre tre Corti di cassazione con l'abbandono di una parte del loro territorio giurisdizionale.

Quali sono, o signori, i giudici naturali dei litiganti e di ciascuna lite? Sono quei giudici che la legge stabilisce. Se per avventura il potere esecutivo con sue disposizioni distraesse dai suoi giudici naturali un litigante, assoggettandolo ad un tribunale diverso, ognuno comprende che si commetterebbe una violazione dello Statuto.

Ma che significa ciò? Forse che anche il potere legislativo nella sua onnipotenza non possa creare con apposite leggi giurisdizioni nuove, ovvero modificarle per territori e materie? Niuno mai osò pensarlo. E quando per legge la nuova giurisdizione è creata, e trovasi investita della sua competenza, i suoi membri divengono i giudici naturali dei relativi affari e di quelle persone che hanno interessi e litigi in quel territorio giurisdizionale che è assegnato al tribunale nuovamente istituito.

E basta aprire qualunque volume illustrativo delle leggi di competenza e di procedura, per leggersi insegnata la massima che nuove leggi di codesta specie per la loro propria indole s'impadroniscono immediatamente degli affari pendenti, espiegano sui medesimi senza possibile contrasto la loro azione.

Si è detto altresì dall'onorevole Castellano che si debbono dei *riguardi ad alcune località*.

Sono dolente che questa espressione sia uscita dalla bocca di uno dei miei amici politici. Quanto a me, non posso, senza rendere illusorio e vano il principio dell'unità nazionale, sacrificarlo ai vantaggi locali di qualunque regione o città italiana; quei vantaggi meritano in una sola guisa protezione e riguardo, cioè coordinandoli e sottoponendoli all'interesse generale della nazione.

Per me, che conosco il patriottismo ed i generosi intendimenti dei miei amici, non vi è pericolo che io frantenda il significato delle loro parole ed il loro valore; ma per quanto siasi addotta in esempio la città di Torino, pure quelle parole, perchè proferite da un napoletano, potrebbero da parte di taluni dei nostri avversari, essere sospettate come professione di regionalismo e dar luogo ad una ignobile interpretazione che per essi mi affretto a respingere.

Signori, io credo fermamente che noi tutti concordi sappiamo principalmente apprezzare i riguardi che dobbiamo fra tutte le *località* a questa Roma, che è stata il sospiro di tutti i patrioti, e di quanti hanno vivamente desiderato il complemento della nostra unità; e sarebbe ben singolare che si volesse, per riguardi ad altre località, privare la capitale d'Italia, che fu già capitale del mondo, di quelle istituzioni senza le quali non si potrebbe attribuirle, fuorchè per ischerzo, anche il nome di capitale!

Voi stessi ed i più liberali giornali nostri hanno mosso censure e lamenti, a mio modo di vedere non al certo irragionevoli, perchè il Governo riceva le splendide visite dei sovrani stranieri che vengono a salutare l'Italia risorta, e celebri le grandi feste della nazione, fuori le mura di Roma; che siansi ricevuti gli imperatori di Austria e di Germania in Venezia, in Milano ed in altre città. Ebbene, questi sono fatti isolati ed accidentali, e pur dispiacquero vivamente alla suscettibilità nazionale. Ed ora noi stessi potremmo sfuggire al rimprovero d'incoerenza, se censuriamo l'onorevole ministro guardasigilli, perchè con questo disegno di legge, in omaggio al sentimento nazionale ed alla coscienza pubblica, egli finalmente si sia determinato a creare almeno un primo germe di quelle istituzioni, che in Roma devono sorgere e svilupparsi in tutto il loro splendore? No, signori, affrettiamoci ad allontanare da noi il pericolo di così erronea e sinistra accusa. E per quietare ogni vostra apprensione, pensate che nella Commissione si trovarono membri appartenenti a diverse opinioni politiche e ai diversi paesi d'Italia, dappoichè l'onorevole Pisanelli, l'onorevole Crispi ed io appartenevamo al mezzogiorno; l'onorevole Mari alla Toscana; gli onorevoli Varè, Chiaves e Villa al Piemonte; e l'onorevole Piroli all'Italia centrale: e se tra noi sorse alcun dissenso sopra alcune questioni secondarie del progetto di legge, però nel suo concetto fondamentale, e quanto al doversi queste due sezioni stabilire in Roma e non altrove, noi fummo tutti concordi ed unanimi, e non temo di esser in ciò contraddetto dall'egregio relatore della Commissione medesima.

Si oppone altresì che in questo modo noi ci allontaniamo dall'istituzione dell'unica Corte di cassazione del regno. Rispondo con un semplice dilemma. O voi siete fautori, o siete avversari del sistema dell'unica Cassazione. Se siete fautori, lasciate dunque che un primo embrione sene formi, ed un esperimento, che io spero felice, si faccia in questo centro della vita nazionale di una istituzione, che è essenziale e necessario complemento delle nostre istituzioni giu-

diziarie e politiche. Vedrete che su questa base l'edificio futuro più facilmente potrà innalzarsi.

A coloro invece che fossero avversari dell'istituto dell'unica Corte di cassazione, io domanderei, se essi, in buona fede, possano lusingarsi e pretendere che aggiungendosi le due nuove sezioni in altre città secondarie del regno, Roma debba rimanere permanentemente condannata a non avere la sua Corte di cassazione, ed a mendicar giustizia portando le sue cause alla cognizione di magistrati in altra sede residenti.

Se voi nudrite il disegno di ritardare; il miglior mezzo per rendere tollerabile l'indugio, sarà quello di votare questo progetto di legge, il quale perciò, a mio avviso, dovrebbe raccogliere i suffragi ad un tempo dei sostenitori delle due opposte sentenze.

Finalmente siami consentito di dire una parola sull'altra grave censura, che questo tribunale potrebbe nascere colla suspicione di essere un tribunale del fisco, relativamente alle attribuzioni che dovrebbero in questa Corte essere centralizzate.

Io non intendo pregiudicare la discussione speciale degli articoli; in quella occasione esamineremo ciascuna delle particolari proposte. Mi piace anzi dichiarare fin d'ora, che ve ne ha una, sulla quale specialmente io intendo riservarmi pienissima libertà di giudizio, quella cioè se convenga attribuire a questa sede centrale tutti i ricorsi sopra quistioni di competenza; e ciò pel solo motivo, che potrebbesi ragionevolmente temere che molti ricorrenti introducessero nei loro ricorsi, bene o male, a ragione o a torto, una quistione di competenza, quando a loro talentasse di sfuggire la giurisdizione della propria Corte di cassazione, e di portare la causa in Roma. Ma, ripeto, intorno a ciò la Commissione s'intenderà con l'onorevole guardasigilli, e vi esporrà il suo avviso.

Io non sono autorizzato a parlare in nome della Commissione; intendo solo di non pregiudicare in questo momento tutte codeste quistioni secondarie, che si eleveranno nell'esame degli articoli. Vi ha però un'obbiezione, che ferirebbe nel cuore la nuova istituzione dal punto di vista morale e politico, e questa obbiezione io non posso trascurarla.

Quando si presentò questo disegno di legge per concordarlo, è un fatto che si domandava dal Governo di concentrare nelle sezioni Romane della Corte di cassazione molto maggior numero di attribuzioni che ora il progetto non contiene. Alcune di tali attribuzioni, e forse il loro maggior numero, non incontravano difficoltà, come non possono incontrarla da chicchessia. Tale è primamente l'attribuzione di decidere sui conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie dipendenti da varie Corti di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

cassazione. Trattasi di casi rarissimi! E rammentate che fummo costretti, per regolare codesta materia, di emanare una legge nel 1864, consentendo l'anomalia di fare intervenire nei giudizi il potere esecutivo, cioè un decreto reale, acciò il Re designasse quella Corte di cassazione che dovesse decidere ciascuno di tali conflitti. Laonde è molto migliore il sistema oggi proposto, che conferisce costantemente, unicamente, alla giurisdizione suprema di Cassazione funzionante in Roma l'esercizio di questa, come ho detto, ben rara attribuzione, e fa cessare quella viziosa intervento del potere esecutivo nei giudizi.

Quanto alla rimessione delle cause per motivi di sicurezza pubblica o di suspizione legittima, leggete le statistiche giudiziali, e vedrete che in dieci anni ne avvennero ben poche. Io non voglio qui evocare un ricordo penoso da noi lontano, e di cui vorrei che la storia cancellasse la memoria: ma un caso si verificò nel 1862, quando volevasi fare un processo pel generoso tentativo di Aspromonte all'insigne generale Garibaldi. Allora si pensò che qualunque delle Corti del mezzogiorno lo avrebbe certamente assoluto. Eppure la Corte di cassazione di Napoli non poteva rimettere la causa per motivo di sicurezza pubblica fuorchè ad una delle Corti da essa dipendenti. Nondimeno si volle passare sopra a questa difficoltà, e si pretese di farne rimessione ad una Corte dell'Italia superiore. Ma la Cassazione di Torino intervenne, e dichiarò siffatta rimessione illegale e codesta dichiarazione dovè probabilmente contribuire a raffreddare lo zelo severchio che aveva fatto iniziare quel procedimento.

Ed anche oggi, mentre noi parliamo, è avvenuto presso a poco lo stesso. Non voglio discutere la legalità della rimessione testè fatta dalla Sicilia a Milano di un processo gravissimo pei furti accaduti al Monte di pietà e in danno di altri palermitani. E come si è fatto? La Corte di cassazione di Palermo ha fatto per tal fine una specie di rogatoria a quella di Torino, come se fossero in due Stati diversi, acciò quest'ultima designasse una Corte d'assise di sua dipendenza.

Ora, signori, è irregolare, è anormale questo stato di cose, e non è conveniente in unico Stato tutto ciò che nell'applicazione delle leggi ai giudizi quasi costringe a dimenticare l'unità politica, della quale dobbiamo essere ognora gelosi. Ora tutti questi inconvenienti scompariranno solo che approviate l'articolo di legge che vi è proposto.

Similmente riguardo ai provvedimenti disciplinari, non s'incontrò la benchè menoma difficoltà alla concentrazione anche di siffatta attribuzione, sì

per la rarità somma del suo esercizio, quanto per ragioni di non dubbia utilità.

Invece, allorchè si arrivò alla *materia fiscale*, la proposta ministeriale domandava che tutte le cause, di qualunque specie fra i privati e lo Stato, si dichiarassero di competenza delle sezioni da stabilirsi in Roma della Corte di cassazione.

Noi allora ci sentimmo preoccupati non da sospetti ingiuriosi, ma dal bisogno di non compromettere avanti l'opinione pubblica il credito della nuova magistratura, perchè la giustizia non solo deve essere renduta, ma deve benanche essere creduta sempre imparziale ed indipendente.

Non dovevasi permettere a chicchessia di pensare, che si trattasse di risuscitare una di quelle giurisdizioni eccezionali per *privilegio di persona* che una volta esistevano, concedendo quasi allo Stato un foro privato e speciale. Quindi energicamente ci siamo opposti ad attribuire tutta codesta ampia competenza ad unica giurisdizione centrale, e questa non è stata la parte meno discussa e dibattuta del nuovo disegno di legge. Frutto della lunga discussione fu una transazione, per la quale sono scomparsi nove decimi forse della proposta ministeriale, ed essa fu ridotta ai soli ricorsi e controversie sopra l'applicazione e l'interpretazione delle leggi d'imposta. Noi consultammo anche le statistiche, le quali dimostrano che codeste liti sono di un numero comparativamente piccolo, esiguo anzi, in ciascun anno.

Ma ristretta in questi limiti la questione, si è domandato: Può ammettersi che tutti i cittadini delle varie provincie del regno non siano eguali davanti alla legge delle imposte, ed anche davanti alla legge elettorale? L'ingiustizia sarebbe flagrante, la violazione dello Statuto manifesta.

Si è risposto che i cittadini debbono essere eguali davanti a tutte le leggi. Non vi ha dubbio; ma l'unità del diritto daziarario e l'eguaglianza di trattamento per tutti significa appunto l'applicazione di quell'articolo dello Statuto, il quale impone che tutti i cittadini del regno contribuiscano nè più nè meno gli uni degli altri, in proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Ora sarebbe permesso di tollerare più oltre un sistema, il cui risultato autorizzerebbe, a ragion di esempio, i contribuenti di Napoli a pagar meno dei contribuenti del Piemonte e di tutti gli altri soggetti alla giurisdizione della Corte di cassazione di Torino? Non può lasciarsi sussistere codesta eccessiva, evidente ingiustizia.

Perciò, avuto anche riguardo alla scarsezza di queste cause, noi ci siamo trovati concordi in una grande maggioranza della Commissione nel con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

cedere dentro così angusti limiti al ministro ciò che domandava. E crediamo aver fatto cosa giusta.

Quanto poi ai ricorsi elettorali, perdoni l'onorevole Castellano, egli li dice numerosissimi, ma io non lo credo. Forse niuna delle elezioni politiche ha dato luogo a maggior numero di processi, quanto l'ultima; eppure ho percorso tutte le decisioni intervenute in tale materia, nè le trovai considerevoli di numero, bensì notevoli per grandi contrarietà di giurisprudenza. In un tale sistema si lascerebbe con diversi criteri interpretare l'unica legge elettorale, per modo che potrebbe dipendere dalle varie tendenze delle locali magistrature di far sedere in Parlamento deputati di un colore, piuttostochè di un altro. È impossibile, o signori, che la legge elettorale non sia posta in grado di poter essere ricondotta ad unica ed uniforme interpretazione.

Se non che da queste osservazioni si può trarre una importante conclusione, la quale è bene che vivamente s'imprima anche nell'animo dell'onorevole guardasigilli, devoto alla giustizia ed al prestigio delle istituzioni giudiziarie. Ed è che la creazione di queste sezioni della Corte di cassazione in Roma non sarà uno di quegli atti ordinari di governo e di amministrazione, che non richiedono maggiore attenzione di semplici provvedimenti temporanei e provvisorii. No, onorevole guardasigilli, voi che desiderate porre in questa capitale d'Italia il fondamento dell'unica futura Cassazione, vogliate penetrarvi del convincimento, che gran parte dell'avvenire e del successo di un'impresa ben degna dei vostri sforzi sta nelle vostre mani; dappoichè se il primo saggio che si farà in Roma di questa nuova istituzione sarà felice, se queste due sezioni saranno da voi composte di magistrati che rappresentino ciò che offre di meglio per integrità, per indipendenza e per dottrina, la suprema magistratura; credete pure che avrete percorsa la metà del cammino per preparare lo stabilimento di una Corte unica di cassazione in Roma.

Ed io confido che, nell'adempimento di quest'alta missione, che non è campo a lotte di partiti, dappoichè la giustizia non ha colore politico, ma è il patrimonio dell'intera nazione, il signor ministro risponderà alla legittima aspettazione di tutto il paese, il quale terrà gli occhi aperti sull'opera sua.

Sono queste le considerazioni che ho creduto mio debito esporre per far conoscere gli studi coscienziosi che si fecero nel seno della vostra Commissione, ed i motivi che indussero i suoi membri, ed anche quelli che non seggono sui banchi ministeriali, a concedere con disinteressata abnegazione il loro voto favorevole a questo disegno di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora tarda e l'ampio sviluppo che la discussione di questo progetto ha già ricevute, mi consigliano ad essere brevissimo ed a procurare di restringere le poche parole che sto per dire entro i confini i più angusti. Sento di poterlo fare impunemente, senza ledere quegli interessi che sono chiamato a difendere, poichè il progetto ha già trovato nel seno di questa Camera difensori strenui e sperimentati che potrei dire vittoriosi; e, se fu vivo l'attacco per una parte, la difesa per l'altro è stata strenua e vigorosa. Ricordando il favore manifesto col quale da tutti i banchi della Camera veniva accolto, or fa quasi un anno, l'annuncio della presentazione di questo progetto di legge, io per verità mi lusingava che la concordia con cui era stato da principio ricevuto, l'avrebbe accompagnato fino a questo punto ed avrebbe presieduto alla sua finale accettazione.

E tanto più io doveva questo aspettarmi in quanto rammento che i segni di favore non venivano solamente dall'una o d'altra parte della Camera, ma venivano quasi a gara da destra, e da sinistra ed al centro, e quasi dovrei dire più vivamente dalla sinistra; imperocchè uno dei membri che siedono da quella parte e che in questo momento veggo con dispiacere assente per dolorosa causa di malattia, l'onorevole Comin, chiedeva istantemente che si deliberasse l'urgenza del progetto. E come testè fu pure osservato, la Camera a ciò non si rimaneva, poichè scostandosi dall'ordine suo costante di procedura voleva che il progetto fosse deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dall'onorevolissimo suo presidente.

Questi precedenti erano per me un presagio molto lusinghiero, e mi portavano a credere, come accennava, che il progetto sarebbe stato accolto da tutte le parti con facilità.

Una voce a sinistra. E lo sarebbe stato infatti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E, se debbo dire tutta la verità, se debbo esprimere il sentimento dell'animo mio in questo momento, quasi inclino a credere che il dissenso che pare dividere coloro che hanno preso parte a questa discussione, non sia tanto sostanziale da togliere la speranza che si possa ancora giungere ad intenderci sopra una conclusione per tutti accettabile.

Ed invero l'onorevole Mancini ha osservato molto opportunamente, che il principio fondamentale della legge è accettato da tutte le parti, poichè da ognuno si desidera un progetto di legge inteso a provvedere allo sgombrò dell'enorme arretrato che sta a carico delle Corti di cassazione; da ognuno si riconosce che il mezzo più acconcio per ottenere il fine che si vuole conseguire, deve consistere nello

accrescere il numero dei magistrati che attendono alla decisione degli affari delle Corti stesse.

Il progetto che il Ministero presentava da principio, era più modesto e limitato. Esso si restringeva a proporre, come avete già inteso, la istituzione di sezioni temporanee presso le due Corti di cassazione di Napoli e di Torino, che sono le più aggravate di arretrato.

Io sperava che con quel mezzo più semplice e ristretto si potesse sufficientemente raggiungere lo scopo. Ma nelle lunghe ed accurate conferenze che ebbi l'onore di tenere con la vostra onorevole Commissione, essendosi chiamato ad esame tutti gli elementi che dovevano essere considerati nella questione, essendosi fatto, per così dire, un diligente inventario dello stato delle cose, io non potei veramente disconoscere che il rimedio da me proposto non era tale da assicurare un conveniente risultato. Dico conveniente, perchè un perfetto risultato sarà difficile ottenerlo altrimenti che adoperando e i mezzi provvisori ed il mezzo definitivo della costituzione dell'unica magistratura suprema del regno. Il solo concorso di questi mezzi provvisori e del mezzo radicale definitivo potrà condurci a quella meta a cui tutti miriamo.

Allorchè mi fui persuaso che si poteva con ragione porre in dubbio il possibile conseguimento del risultato che col mio progetto mi proponeva, dovetti naturalmente acconciarmi agli altri espedienti che mi venivano messi avanti dalla Commissione.

Io esitava grandemente ad accettare una proposta, la quale non conducesse ad altro che a costituire in Roma un'altra Corte di cassazione, ossia la quinta Cassazione, come si è detto, e aveva già manifestato nel seno della Commissione questa mia ripugnanza. Volendo ottenere che si costituisse qualche cosa di più efficace e di più proficuo che due sezioni di Cassazione in Roma, le quali altro non facessero che ciò che avrebbero fatto quelle da me proposte presso le Corti di Torino e di Napoli, pregai la Commissione di volere investire queste due sezioni di alcune attribuzioni che ne giustificassero la costituzione, e dimostrassero in faccia al paese che si mirava ad ottenere un qualche risultato più elevato e più largo.

Voi non ignorate, signori, che fra le lagnanze più gravi che si fanno contro la pluralità delle Cassazioni, sorge principale quella delle discrepanze sorte nelle parti più vitali del nostro diritto, quelle cioè che toccano l'ordine pubblico e l'interesse generale. Tali sono le leggi che regolano la giurisdizione, tali le leggi che regolano le elezioni politiche ed amministrative, tali quelle che riguardano i tributi e che

riguardano pure alcune grandi riforme di carattere politico che abbiamo inaugurate in questi ultimi tempi, come quelle della soppressione di un gran numero di enti religiosi.

Da tutti si deplorava e si deplora che queste leggi di tanta importanza, nelle quali l'uguaglianza civile deve risplendere di tutta la sua luce, deve essere perfetta e costante, fossero sgraziatamente in modo diverso applicate nelle varie parti del regno dalle quattro Corti di cassazione.

Una conseguenza molto notevole di questi inconvenienti voi l'avete in un progetto di legge di cui ieri è stata distribuita la relazione dottissima dell'onorevole Mantellini. Intendo accennare alla legge diretta ad ottenere da voi, o signori, ciò che si sarebbe dovuto ottenere dalla suprema magistratura del regno, vale a dire l'interpretazione di due disposizioni importanti della legge di soppressione delle corporazioni monastiche e di alcuni enti ecclesiastici del clero secolare.

Quel progetto di legge, o signori, è sorto dalla discrepanza che esiste fra le diverse Corti di cassazione nell'applicazione delle anzidette disposizioni.

L'onorevole relatore Mantellini con ragione ha notato, che è cosa molto spiacevole che il potere legislativo sia chiamato a fare ciò che per propria funzione dovrebbe fare il potere giudiziario; ma tuttavia, egli dice con pari ragione, nelle condizioni anormali in cui si trova il nostro potere giudiziario conviene necessariamente che il potere legislativo venga a supplire alla lacuna, che pur troppo esiste della unità giuridica, e faccia ciò che non si può ottenere dal potere giudiziario nell'attuale suo ordinamento.

Io quindi chiedeva alla Commissione che le due sezioni da istituirsi in Roma fossero investite almeno di attribuzioni le quali tendessero a fare scomparire questo enorme inconveniente. Tale concessione mi venne fatta dalla saviezza della Commissione, e fu dessa che mi ha singolarmente determinato ad accettare una gran parte delle proposte che dalla medesima mi venivano presentate e raccomandate.

Io non credo di potere essere accagionato in questa circostanza nè di incoerenza, nè di leggerezza, poichè me ne appello alla Commissione, la quale sa come io abbia in proposito proceduto, e come non abbia ceduto alle vive sue istanze se non in seguito di reciproche ed importanti concessioni nell'interesse della giustizia e per meglio raggiungere lo scopo comune.

Essa ricorda quali sieno i principii che io posi avanti, quali le condizioni che impreteribilmente credetti di dovere esigere per potere abbandonare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

il mio primo concetto; e non venni, ripeto, in una conclusione in gran parte conforme a quella della Commissione, se non quando ottenni l'adempimento di quelle condizioni che io credeva utili ed essenziali per l'intento della mia proposta.

Ora il progetto di legge come a voi si presenta, o signori, io credo che raggiunga tre grandi vantaggi i quali lo debbono raccomandare a tutti coloro che amano la buona amministrazione della giustizia. Il primo di questi vantaggi consiste nell'avviarci a liberare il terreno delle Cassazioni dai molti arretrati che lo ingombrano.

Le due sezioni istituite in Roma e, quando occorra, l'aggiunta di altre sezioni a Napoli ed a Torino, oppure, ciò che sarà più probabile, l'aggiunta di membri supplenti in quelle due Corti, i quali coadiuvino i membri ordinari e servano a spedire un maggior numero di affari, ci condurranno sicuramente a sminuire di molto l'arretrato che ora esiste. E questo risultato, o signori, è una condizione essenziale, necessaria, per potere arrivare a costituire quando che sia in un modo serio e solido una nuova ed unica magistratura suprema, sia essa la Cassazione, o la terza istanza, od un altro sistema misto; imperocchè se questa magistratura sorgesse in presenza degli arretrati che ora esistono, essa sarebbe sopraffatta al suo nascere, e le sue sorti, lo dico francamente, non potrebbero essere che infelici e malsicure.

È dunque il progetto un mezzo opportuno a raggiungere lo scopo di diminuire gli immensi arretrati, ed in questa parte io credo che l'accordo sia generale. Infatti coloro che avrebbero accettato il mio progetto come atto a far cessare l'arretrato, debbono tanto più accettare quello che è stato concordato colla Commissione, poichè se erano contenti del meno, dovrebbero essere lieti del più. La loro difficoltà, come avete inteso, consiste piuttosto nel modo di costituire le due sezioni; e di questa difficoltà, della quale ha ragionato a lungo e con grande dottrina l'onorevole Mancini, io mi riservo di far parola allorchè giungeremo all'articolo 4, il quale regola precisamente la determinazione delle attribuzioni speciali e unificatrici che dovranno essere conferite alle due sezioni di Cassazione da stabilirsi in Roma.

Il secondo vantaggio che ci procaccierà certamente questo progetto di legge, sarà quello, a mio modo di vedere, di avviarci all'unificazione della magistratura suprema. Voi vedete, o signori, che io sono tanto lungi dal prestar fede a coloro che credono che questo progetto pregiudichi la costituzione della magistratura suprema, o ce ne dilanghi, che

io vi scorgo manifestamente una preparazione alla medesima.

Ed invero il progetto ci avvia a quel risultato in due modi: esso comincia dal costituire nella capitale del regno, sede naturale della suprema magistratura, una parte della Corte di cassazione; in secondo luogo, costituisce già un principio di unità in queste due sezioni, in quanto che attribuisce esclusivamente ad esse la cognizione di quella specie di cause di diritto e d'ordine pubblico, d'interesse generale, di cui io vi faceva cenno, di quelle cause in cui la necessità dell'uguaglianza del diritto è più sentita. Noi avremo dunque fissato già un principio di unificazione della magistratura suprema ammettendo le due sezioni di cassazione che la Commissione ed il Ministero vi propongono di stabilire in Roma con alcune esclusive attribuzioni.

Ma avremo pure, o signori, un terzo risultato, che credo di giustizia e di riparazione, ed è quello di restituire a questa grande Metropoli, a questa madre del diritto, a questa legislatrice del mondo, il beneficio che noi le abbiamo in qualche modo rapito, il beneficio cioè di trovare intiera giustizia entro le sue mura.

A Roma, o signori, non è accaduto mai se non in circostanze calamitose, quando fu fatta serva dello straniero, di dover chiedere giustizia fuori delle sue mura.

Io sono persuaso, o signori, che se ad ognuno dei Romani i quali votarono il plebiscito dell'unione di Roma all'Italia si fosse chiesto se intendeva d'abdicare alla supremazia del diritto, che è antico retaggio di questa città eminentemente giuridica, ciascuno avrebbe risposto che non l'intendeva assolutamente, ed anzi avrebbe posto per condizione del suo voto la conservazione di questo nobile diritto, per quanto fosse ardente il desiderio d'appartenere all'Italia, ove solo avesse potuto dubitare di perderlo.

Ora dunque, io credo che sia atto di giustizia e di savia riparazione, il costituire in Roma una magistratura suprema, il restituire, ripeto, ciò che un grande avvenimento ha tolto a questa grande città, che lo salutò con patriottica esultanza.

Ma l'onorevole Fusco, e con lui qualcun altro, mi parve temere che quando due sezioni di Cassazione siano costituite in Roma, più non si penserà ad unificare la magistratura suprema, e che le cose procederanno con la quiete propria dei soddisfatti e contenti, e nessuno si curerà più di mutarle.

Ma, signori, a questa difficoltà risponde direttamente il progetto che io vi ho presentato quasi contemporaneamente per l'istituzione di una magistratura suprema in Roma.

Io già vi accennava, che il primo progetto, quello che riguarda gli arretrati, è una preparazione del progetto definitivo; ma il progetto definitivo, che io ho presentato e mantengo, deve essere il coronamento dell'opera, nè io, nè altri che venisse al mio posto, ne ho la certezza, si arresterà giammai finchè abbia ottenuto, dopo questo primo provvedimento temporario, anche l'altro di carattere definitivo. La questione dell'unità della magistratura suprema si è imposta all'Italia dal giorno in cui abbiamo voluta ed abbiamo compiuta in gran parte l'unificazione legislativa. In un paese che ha unificato la sua legislazione, non è possibile, o signori, avere una magistratura molteplice, che vuol dire la negazione pratica del principio di unità nella legislazione.

Le osservazioni che sono già state fatte molto opportunamente da altri, e principalmente dall'egregio deputato Mancini, intorno a quei sospetti che si vollero elevare circa le attribuzioni che si tratta di conferire alle due sezioni di Corte di cassazione in Roma, per verità mi dispensano dall'entrare in quest'ingrato argomento. Ma permettetemi, signori, che vi dica che nei paesi liberi, retti a sistema rappresentativo, dove il Governo non può essere che l'emanazione del voto nazionale espresso dai rappresentanti del paese, è fuori di proposito il sospettare continuamente gli atti governativi, il supporre che il Governo sia un perpetuo congiuratore contro gli interessi dei cittadini, che in qualche modo egli rappresenta, poichè viene chiamato ad esercitare le sue alte funzioni dal voto dei rappresentanti della nazione.

Questo sistema di sospetti, o signori, noi l'abbiamo ereditato dal passato, da quelle forme di Governo nelle quali tutti noi abbiamo passata la prima parte dell'età nostra; ma permettetemi che vi dica che è ingiurioso ed ingiusto il sospettare gli atti del Governo quando esso non è altro che la emanazione della rappresentanza nazionale. A chi può ragionevolmente cadere in mente che un ministro della giustizia possa creare dei corpi giudiziari per far giudicare le questioni d'imposta a modo suo? O signori, lo volesse pure, un ministro della giustizia, ve lo dico francamente, non lo potrebbe, perchè non troverebbe in Italia dei magistrati i quali si associassero ad un disegno cotanto iniquo.

Del resto, il progetto di legge, come vi dimostrerà il seguito della discussione, obbliga il ministro a costituire solidamente le due sezioni in Roma, a costituirle di magistrati che abbiano tutti il grado proprio dei membri ordinari di Corte di cassazione, di magistrati che offrano tutte le garanzie di adem-

piere con imparzialità, con indipendenza e sapienza le elevate loro funzioni.

Esaminando ad una ad una quelle attribuzioni che furono argomento di sospetto agli onorevoli Fusco e Castellano, mi sarà facile di dimostrarvi che sono ingiusti ed infondati i loro sospetti, e che quelle attribuzioni provvedono ad una vera necessità di giustizia dalla quale noi ci troviamo incalzati. È con questo solo mezzo, o signori, che noi arriveremo a riparare nelle parti più essenziali a quell'inconveniente gravissimo della pluralità delle Cassazioni, lasciando poi ad un provvedimento definitivo di farlo scomparire in modo assoluto.

Mi pare, o signori, che sia giunto veramente il tempo di fare qualche cosa di serio. Noi ci siamo giustamente lagnati dell'inconveniente degli arretrati delle Corti di cassazione. Tutti abbiamo manifestato il voto che vi si ponga riparo. Tutti voi, o signori, avete spinto, eccitato con ragione il Governo a recarvi rimedio. Il Governo ha adempiuto il suo dovere. La vostra egregia Commissione, allargando il progetto presentatole, vi presentò un provvedimento più largo e più efficace; esiterete voi ad accoglierlo? Io ve lo raccomando con tutte le forze dell'animo mio, e spero che esso otterrà i vostri suffragi.

CASTELLANO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. L'onorevole Mancini mi ha attribuito l'opinione che io avessi attaccato come incostituzionale il progetto di legge, perchè sottraendo i ricorsi dalle sentenze delle Corti di Roma, di Ancona, di Bologna e di Aquila alle attuali Cassazioni di Firenze, di Torino e di Napoli, li porterebbe alla Cassazione di Roma.

Ma l'onorevole Mancini non mi ha inteso, perchè non è per questo che io ho lanciata una tale accusa, mentre comprendo benissimo che le giurisdizioni si possono modificare per disposizione di legge.

Ben altra è la disposizione che io ho attaccata come incostituzionale, e tengo a constatare che nessuno sinora ha risposto alla mia obiezione, che è stata questa: introdotto il giudizio presso una delle attuali Cassazioni di Napoli, di Firenze o di Torino, che si conservano...

MANCINI. Si cambia la circoscrizione territoriale.

CASTELLANO. Permetta. Può una legge modificare la circoscrizione territoriale; ma non può, quando mantiene quelle Corti di cassazione, sottrarre alla cognizione delle medesime i giudizi di cui sonosi già legalmente impossessate per trasportarli presso un'altra Corte istituita altrove.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

L'onorevole Mancini mi ha pure attribuito, come opinione che da me si fosse manifestata, di essere moltissima la causa del contenzioso elettorale, ma forse ciò è dipeso dal non avere prestato attenzione al mio discorso. Invece ho parlato delle contravvenzioni alla legge della guardia nazionale, ed anzi su di ciò appunto io aveva rivolto ai rappresentanti del Governo, una interrogazione, alla quale sperava che almeno si fosse data una risposta, senza pertanto ottenerla; sicchè invano avrò invocato un rimedio che ponga termine alle dispiacevoli conseguenze derivanti dai giudizi che rimangono pendenti, ad onta che la guardia nazionale di fatto si trovi già abolita, essendosi persino dai militi restituite le armi. Ed io mi sono limitato a cogliere questa occasione per domandare schiarimenti, invece di farne oggetto di una formale interrogazione al Governo.

L'onorevole ministro guardasigilli non ha risposto, e quindi io mantengo il mio diritto, nel senso che andrò a presentare nei modi indicati dal nostro regolamento, una interrogazione sul proposito.

Si è poi detto che tutti accettarono il principio della legge, e che trattasi di cosa semplicissima, nè si possa comprendere come coloro che consentono all'aggiunzione di sezioni temporanee alle Corti di cassazione di Napoli e di Torino, possano allarmarsi, solo perchè invece le nuove sezioni si stabilirebbero in Roma. O io non mi raccapezzo in questa discussione, oppure devosi convenire che effettivamente il fine cui tutti consentono sia quello contemplato nell'originario progetto ministeriale, non già dall'altro concordato, che lo ha interamente modificato.

Adesso non si tratta più soltanto di provvedere a dismettere l'arretrato dei ricorsi, ma di creare la Corte di cassazione di Roma, imperocchè ormai ciò risulta non solo dalle dichiarazioni dell'onorevole Mancini, ma più ancora da quelle del ministro guardasigilli; e non trattasi di attribuirle soltanto la cognizione di giudizi che si trovano tra quelli arretrati, sottraendola ad altre due Corti, ma si tratta ben anche di costituire una giurisdizione propria ed esclusiva per la nuova Corte sopra talune materie speciali: ed è per questo che noi combattiamo la proposta concertata in tal senso tra la Commissione e il Ministero.

Prego poi tanto l'onorevole Mancini quanto il ministro guardasigilli, perchè vogliano ritenere che noi altri, mentre combattiamo la suddetta proposta, non per questo intendiamo per niente insidiare a Roma il suo diritto, la sua aspettativa di avere, quando che sia la Corte di cassazione, ma allora

mi permetterà l'onorevole guardasigilli che per lo meno gli rivolgiamo la seguente domanda: tra gli affari da attribuirsi alla Corte di cassazione di Roma, vi sarebbero quelli provenienti dalla Corte di appello di Roma; quando gli avrà sottratti alla Corte di cassazione di Firenze, vi sarà più ragione di mantenere la Corte di cassazione di Firenze per le sole cause della Toscana?

VARÈ. (*Della Commissione*) E di Venezia.

CASTELLANO. Sta bene: e di Venezia. Ma abbiamo la cortesia di dirmi quante sono quelle cause: imperocchè la Corte di Firenze trova il suo maggiore alimento dalle cause che provengono dalla Corte di appello di Roma, perchè qui è la sede del Governo, qui si trattano numerosi affari, e tra essi i più importanti.

Epperò, prima di venire ad una decisione sull'attuale proposta, conviene riconoscere che, adottandola, si verrebbe ad introdurre quasi di soppiatto la Corte di cassazione in Roma, come di soppiatto si verrebbe ad annullare indirettamente quella di Firenze: imperocchè l'indomani del giorno in cui gli affari, di cui ora si occupa, verranno a trovarsi limitati al segno da persuadere di non esservi più il bisogno di mantenerla, come inesorabile conseguenza ne deriverà la sua soppressione.

Ma se dovrà arrivarsi a questa e ad altre conseguenze, che parrebbero inopinate, vale meglio di affrontare direttamente sin da ora la questione, e di risolverla consentaneamente ai riguardi dovuti alle località, ai diritti dei cittadini, ed anche alla convenienza in rapporto alla finanza dello Stato.

Domando poi se possa ragionevolmente sospettarsi che tutta la questione si riduca puramente e semplicemente nella cerchia dello spostamento di interessi che potrebbe derivarne per alcune località, L'onorevole Mancini riconosceva certamente che noi che ci siamo impegnati in questa discussione, abbiamo ben poco a preoccuparci del pregiudizio che si arrecherebbe agli interessi materiali della città che ci ha mandato a sedere in questa Camera; ed invero ognuno di leggieri vorrà comprendere che a fronte di un arretrato di 9000 cause civili, tra cui quelle provenienti dalla Corte d'appello di Aquila figurano appena per 354, mai si possa sospettare che il foro di Napoli possa avere grandissimo interesse a volere che si mantengano le cose come si trovano, mentre i ricorsi avverso sentenze della Corte d'appello di Aquila, nella proporzione anzidetta, rappresentano poco più del trentesimo dei ricorsi del cui esame è investita la Corte di cassazione di Napoli.

Mettiamo dunque da banda ogni sospetto. Il vero motivo della nostra opposizione è tutt'altro, e ri-

guarda l'interesse dei litiganti. Come infatti potreste voi obbligare uno che ha già provveduto alla sua difesa, sostenendo la spesa per l'avvocato per essa prescelto, ed ogni altra stata necessaria per introdurre il giudizio di Cassazione, come potreste assoggettarlo, per la sollecitudine che vi spinge a creare la nuova Corte di cassazione di Roma, a sostenere una seconda volta quegli oneri per la necessità di dover proseguire il giudizio nella capitale? Ma io credo che nessuno in questa Camera potrà accogliere una simile idea; imperocchè per noi tutti deve formare argomento di preoccupazione precipua la condizione dei contribuenti, mentre dobbiamo riconoscere che le spese di giustizia sono già abbastanza gravi da non permettere facilmente che abbiano a moltiplicarsi, come appunto avverrebbe in conseguenza dell'adozione del proposto provvedimento, il quale ha solo il nome di transitorio e temporaneo, quando in fin dei conti è un vero provvedimento definitivo. Si abbia pure, e lo ammetto, il desiderio che risorga in Roma nel suo prisco splendore la giurisprudenza, e che debba regolare l'Italia; ma non credo che Roma a questi patti possa accettare l'invito, quando cioè, senza arrivare ad una soluzione definitiva nel senso da taluni vagheggiato della Cassazione unica, tutto riducesi ad un mero espediente, dall'attuazione del quale certamente non è da aspettarsi che pel contenzioso del macinato e delle altre tasse abbiano quasi a redivivere Paolo, Ulpiano e tutti gli insigni giureconsulti di cui i responsi hanno governato il mondo, poichè troppo limitato e modesto rimarrebbe il compito che secondo la proposta sarebbe assegnato alla Corte di cassazione di Roma.

Riepilogo adunque quanto ho già detto, ripetendo che si discuta una buona volta per sempre la questione, si dica Cassazione e non terza istanza, si dica Cassazione unica, si dica Cassazione in Roma, ma non si spostino interessi, non si creino novelli aggravii, non si violino grandi principii di diritto, soltanto per sostituire meri espedienti alla definitiva soluzione della vera questione che merita di essere seriamente esaminata e discussa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nelle poche parole che ho avuto l'onore di pronunciare, mi sono astenuto dal rispondere ad alcune obiezioni che erano state fatte dall'onorevole Castellano, e l'ho fatto pel motivo che ho accennato, cioè perchè mi riservai di rispondere a misura che saremmo giunti alla discussione degli articoli, a quelle obiezioni che non riguardavano la discussione generale, ma riflettevano più propriamente articoli speciali. Tali mi sono sembrate le osservazioni dell'onorevole Castellano, sia circa i principii giurisdizionali, vale a dire circa la regolarità di distrarre le parti

dalla giurisdizione dove una causa è cominciata; sia i procedimenti penali relativi a infrazioni della legge sulla guardia nazionale.

A me pareva che nella discussione di articoli speciali potevasi trovare una sede più opportuna a trattare tali questioni, ma poichè l'onorevole Castellano insiste per essere tosto soddisfatto a questo riguardo, io non ho difficoltà di dichiarargli che al pari dell'onorevole Mancini non veggio nessuna violazione dei principii giuridici ed anche meno costituzionali nel trasportare da un tribunale, che non si sopprime ma se ne muta soltanto la circoscrizione territoriale, le cause all'altro tribunale cui sia attribuita giurisdizione sul territorio distaccato.

Questo è un principio di diritto comune. Se muta la giurisdizione di un tribunale, la sua giurisdizione cessa. Questa è una massima così incontrastata che non ha bisogno di dimostrazione, e crederei di far torto alla dottrina dell'onorevole Castellano se spendessi maggiori parole per dimostrarlo.

Se, in vece di una quistione di diritto, a lui piacesse fare una questione di comodo, se cioè possa più o meno esser comodo alle parti il rimanere davanti a quel tribunale dove hanno cominciato il giudizio, ovvero passare ad altra sede di giudizio, si tratterebbe allora di un punto di pura convenienza, e questa l'esamineremo quando arriveremo all'articolo 6 che tratta di questo argomento: ma se egli mi fa una questione di principio, e quel che è peggio di costituzionalità, mi permetta di dire che non posso consentire a nessuno di quei timori e di quei principii che egli ha manifestato.

Quanto alla guardia nazionale, io riconosco che dopo la legge già votata dalla Camera che ne ha mutato la natura, e l'ha trasformata, i procedimenti che si sono istituiti contro coloro che contravvennero a quella legge hanno perduto ogni utile scopo, e potrebbe essere opportuno che intervenisse la clemenza sovrana per farne cessare gli effetti.

Di questo, o signori, non crediate che io non mi sia dato pensiero, al pari del mio onorevole collega il ministro dell'interno. Vi abbiamo in tempo pensato, ma siccome il disegno di legge votato dalla Camera pende ancora innanzi al Senato, noi ci siamo arrestati, ed abbiamo creduto che non fosse ancora venuto il momento di sottoporre a S. M. la proposta di un provvedimento di grazia.

Ma assicuro l'onorevole Castellano che non dimenticherò quest'argomento, e che con lui inclino a ritenere che, trasformata l'istituzione della guardia nazionale coll'abrogazione della legge che la riguarda, dovrebbero pure cessare quei procedimenti, i quali trassero origine dalla violazione di quella legge.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

L'onorevole Castellano mi chiese, se io creda sul serio che la Corte di cassazione di Firenze, quando le sia sottratta la provincia di Roma, abbia ancora ragione di sussistere.

Ma io domanderò all'onorevole Castellano, se egli ha dimenticato che quella Corte di cassazione nella sua origine non esercitava la sua giurisdizione che sulla Toscana. Io ebbi l'onore di presiederla quando la sua giurisdizione era limitata all'antica Toscana, e se il Parlamento ha stimato che aveva allora ragione di essere e l'ha conservata, io penso che sarà ancora presentemente del medesimo avviso, ora che quella Corte estende la sua giurisdizione anche ad un'altra provincia così vasta che agguaglia la Toscana, come è quella del Veneto.

Ma l'onorevole Castellano stimò opportuno di presentare anche alcune osservazioni intorno ai riguardi che noi opiniamo essere dovuti a Roma. Egli ha domandato se colla concessione che facciamo a Roma di due sezioni di Cassazione, noi crediamo veramente di far rivivere la grandezza dei suoi tempi antichi per la giurisprudenza.

Io non credo sicuramente che questo disegno di legge abbia potenza di creare dei giureconsulti, benchè possa giovare a coltivarne la dottrina; ma credo che Roma abbia tutto il diritto di chiedere di non essere obbligata di andare a chiedere giustizia fuori delle sue mura.

Questa città, di cui il poeta dei Fasti disse: *Juraque ab hac terra caetera terra petet*, non deve essere ulteriormente obbligata ad andare a chiedere giustizia ad altra terra qualunque. Sapete, o signori, quando è avvenuta questa disgrazia per Roma? Quando fu assoggettata, come parte dell'impero francese, a Parigi. E noi Italiani, noi che di Roma abbiamo fatto la regina del regno, vorremo ridurre questa nostra veneranda madre alla condizione in cui era quando era fatta serva di Parigi? Io non credo che questo sia il voto dell'onorevole Castellano, nè di nessuno di coloro che seggono in questa Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora, essendo fin da ieri in corso di distribuzione la relazione sul bilancio della marina, ed avendo la Camera ieri deliberato che quando ci sia in pronto una di queste relazioni sul bilancio, la discussione di esse debba prendere il posto di qualsiasi altro argomento, domando alla Camera se il bilancio della marina debba essere iscritto all'ordine del giorno come primo argomento a trattarsi domani, e che quando questa discussione sia esaurita venga ripresa quella relativa al progetto di legge di cui la discussione generale è stata chiusa testè.

PIROLI. Io ritengo che la deliberazione presa dalla Camera non possa far sospendere la discussione di questa legge.

La discussione del bilancio dovrà avere la precedenza su qualunque legge già iscritta all'ordine del giorno, ma non su quelle delle quali sia già aperta la discussione. Ad ogni modo, ed anche interpretando quella deliberazione nel senso ora accennato dall'onorevole nostro presidente, spero che la Camera vorrà consentire che domani si continui e si esaurisca la discussione del progetto di legge del quale è stata ora chiusa la discussione generale. Il bilancio che dovrebbe discutersi domani è quello della marina che non può occupare lungo tempo; e credo che nella seduta di domani si potrà esaurire anche la discussione del bilancio stesso.

E prego la Camera a volere disporre che non sia interrotta la discussione del progetto di legge, di cui pertanto ha già compiuta la discussione generale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto io sappia che la Camera sia assoluta ed esclusiva arbitra nello stabilire il suo ordine del giorno, io mi permetto tuttavia farle presente quanta sia l'urgenza del progetto di legge che stiamo discutendo.

È già un anno che voi, signori, avete riconosciuta l'urgenza di questo progetto; voi sapete in che cattive condizioni si trovi la giustizia avanti al paese, e quanto vivo e lungo sia il desiderio di quei provvedimenti che ora stiamo discutendo; quindi io ritengo che la Camera, coerente a sè stessa, seguendo un giusto ordine d'urgenza, potrebbe deliberare che si continui e si conduca a termine questa discussione, la quale non potrà occupare molto tempo per l'approvazione degli articoli dopo lo sviluppo che ha ricevuto oggi nella discussione generale.

PRESIDENTE. Mi duole che non sia presente l'onorevole presidente del Consiglio, dal quale è partita la proposta, cui ho testè accennato, cioè a dire che quante volte vi sia in pronto una relazione di bilancio, essa debba essere messa immediatamente all'ordine del giorno pigliando il posto su qualsiasi altro argomento. Egli è evidente, che se per essersi iniziata la discussione di un progetto di legge si debba continuare, sino al termine, i bilanci rimangono per più e più giorni in ritardo, anzichè prendere il passo sugli altri disegni di legge. Ora, la proposta del presidente del Consiglio era chiara, e chiara e precisa fu la deliberazione della Camera. Pur tuttavia dice ottimamente l'onorevole Piroli, che la Camera può ritornare sulle sue deliberazioni; ma a me incombe l'obbligo di fare avvertire quale è il valore di quella proposta, e quale fu la deliberazione della Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo mio dovere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1875

di manifestare la riconoscenza del Governo verso l'onorevole presidente della Camera, per la cura che egli pone a mantenere una deliberazione provocata del presidente del Consiglio; io però credo rendermi interprete dell'egregio mio collega assicurando la Camera, che quando essa delibere di continuare questa discussione, essa non farà cosa contraria alle intenzioni del presidente del Consiglio.

ABIGNENTE. È un diritto della Camera.

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Ho già dichiarato che era dovere mio di significare alla Camera, il valore della proposta; s'intende però sempre che essa è padrona di prendere altre deliberazioni.

Onorevole Paternostro, ha facoltà di parlare.

VARÈ. Avevo domandata la parola.

PRESIDENTE. L'ha domandata dopo.

PATERNOSTRO PAOLO. Io credo che quando la Camera ha ceduto alla preghiera dell'onorevole presidente del Consiglio, ed ha concesso di mettere i bilanci all'ordine del giorno, ha inteso dire che tosto- chè una legge in discussione fosse terminata, i bilanci pronti si metterebbe in discussione. Non è logico il credere che, perchè un bilancio è pronto si debba interrompere la discussione della legge in corso e si abbia da intromettere la discussione del bilancio. Si può discutere 24 ore dopo; non c'è pericolo in mora. Quando la discussione di una legge è cominciata bisogna continuarla, salvo che sorgano degli incidenti che persuadano la Camera ad interromperla.

Dunque io insisto perchè non si discuta il bilancio della marina se non dopo che sarà discussa e votata la legge attuale.

Io sono contrario al principio della legge attuale; non per le sezioni di Roma, ma per la maniera in cui l'hanno concordata Ministero e Commissione; ma pur nondimeno non posso consentire che se ne sospenda la discussione.

Prego quindi la Camera a deliberare che domani in principio di seduta sia continuata questa discussione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha la parola.

VARÈ. Adesso mi pare che il proseguimento di questa discussione sia inutile.

Solamente, giacchè ho la parola, dirò che la stessa ragione per la quale si affretta la discussione del bilancio, vale a dire perchè possa essere pronto per il primo di gennaio, milita anche per questo progetto, perchè fu dichiarato molte volte dal ministro guardasigilli che quando questo progetto fosse accettato dalla Camera, si cercherebbe che lo fosse anche dal Senato, affinchè questo provvedimento che tende a somministrare giustizia a chi l'aspetta da tanti anni possa andare in vigore il 1° gennaio 1876. Quindi è la stessa ragione per cui si affretta la discussione dei bilanci.

PRESIDENTE. Dunque se nessuno si oppone, s'intende che la Camera delibera di continuare domani questa discussione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora sarà iscritto all'ordine del giorno per domani la continuazione della discussione di questo progetto di legge, poi il bilancio della marina.

Domani seduta alle 2.

La seduta è levata alle 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di sezioni temporanee in talune Corti di cassazione;

2° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1876, del Ministero della marina.

Svolgimento della proposta di legge del deputato Mancini diretta a surrogare l'articolo 49 della legge 8 giugno 1874.

Discussione dei progetti di legge:

3° Soppressione di attribuzioni del pubblico Ministero presso le Corti di appello e i tribunali;

4° Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione della legge 15 agosto 1857, articolo 2;

5° Modificazione dell'articolo 58 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

6° Modificazioni dell'ordinamento giudiziario.

